



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 768

Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli
e di mediazione familiare

15/09/2019 - 04:24

Indice

1. DDL S. 768 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 768.	5
1.3. Trattazione in Commissione	13
1.3.1. Sedute	14
1.3.2. Resoconti sommari	16
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	17
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom.) del 10/09/2018	18
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 26/09/2018	26
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (ant.) del 23/10/2018	32
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 42 (pom.) del 23/10/2018	33
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 24 (pom.) del 05/11/2018	35
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 26 (pom.) dell'08/11/2018	36
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 27 (pom.) del 13/11/2018	37
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 22/11/2018	38
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 51 (pom.) del 28/11/2018	39
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 35 (pom.) del 29/11/2018	47
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 37 (ant.) del 04/12/2018	48
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 40 (ant.) del 15/01/2019	49
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 43 (pom.) del 31/01/2019	50
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 44 (ant.) del 05/02/2019	51
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 45 (pom.) del 05/02/2019	52
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 51 (pom.) del 14/02/2019	53
1.3.2.1.17. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 55 (pom.) del 07/03/2019	54
1.3.2.1.18. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 81 (pom.) del 09/04/2019	55
1.3.2.1.19. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 83 (pom.) del 10/04/2019	61
1.3.2.1.20. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 16/07/2019	66
1.3.2.1.21. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/07/2019	74
1.4. Trattazione in consultiva	82
1.4.1. Sedute	83
1.4.2. Resoconti sommari	84
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	85

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 20 (pom.) del 12/09/2018	86
---	----

1. DDL S. 768 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 768
XVIII Legislatura

Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

Titolo breve: *Affido minori*

Iter

23 luglio 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.768

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Maria Alessandra Gallone](#) ([FI-BP](#))

Cofirmatari

[Fiammetta Modena](#) ([FI-BP](#)), [Roberta Toffanin](#) ([FI-BP](#)), [Dario Damiani](#) ([FI-BP](#)), [Adriano Galliani](#) ([FI-BP](#)), [Gabriella Giammanco](#) ([FI-BP](#)), [Urania Giulia Rosina Papatheu](#) ([FI-BP](#)), [Giuseppe Moles](#) ([FI-BP](#))

[Lucio Malan](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 5 settembre 2018)

[Licia Ronzulli](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 5 settembre 2018)

[Donatella Conzatti](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 4 dicembre 2018)

[Elena Testor](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 4 dicembre 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 agosto 2018**; annunciato nella seduta n. 33 del 7 agosto 2018.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , AFFIDAMENTO DI MINORI , SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Articoli

POTESTA' DEI GENITORI (Artt.1, 2, 7), ASSEGNI ALIMENTARI (Artt.1, 3, 4), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Artt.1, 3, 6), ASCENDENTI E DISCENDENTI (Artt.1, 8), COSTI (Art.1), OBBLIGO DI ASSISTENZA E MANTENIMENTO (Artt.1, 4), VIOLENZA E MINACCE (Art.1), QUESTIONE DELLA CASA (Art.3), MAGGIORE ETA' (Art.4), TESTIMONI NEL PROCESSO CIVILE (Artt.5, 9), OMOLOGAZIONE DI ATTI (Art.5), ACCORDI E CONVENZIONI (Artt.5, 11), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.7, 8, 9, 10, 14), CONSULTORI FAMILIARI (Art.11), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Art.11), IMPUGNAZIONE DI PRONUNCE CIVILI (Artt.12-14), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.14)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 10

settembre 2018) .

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede redigente il 7 settembre 2018.

Annuncio nella seduta n. 34 dell'11 settembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

Nuovamente assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 9 aprile 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 768

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 768

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GALLONE**, **MODENA**, **MALAN**, **RONZULLI**, **TOFFANIN**,
DAMIANI, **GALLIANI**, **GIAMMANCO**, **PAPATHEU** e **MOLES**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018

Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

Onorevoli Senatori. - Il crescente malessere legato alle problematiche familiari rende sempre più urgente un nuovo intervento sulla disciplina della separazione coniugale e dell'affidamento dei figli. In questo senso la società civile sta sollecitando da tempo il Parlamento, allo scopo di correggere le modalità di applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, e non a caso sia nella XVI che nella XVII legislatura era stato iniziato un percorso di riforma affidato alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, portato avanti fino a un livello altamente evoluto di analisi attraverso numerosissime audizioni di esperti, rappresentativi di tutte le principali categorie interessate, con l'individuazione di un testo base da parte della relatrice, la presentazione di emendamenti e il voto sui medesimi.

Tale impegnativa attività merita, dunque, di essere completata ed è ciò che intende fare il presente disegno di legge. Esso si fonda, come in precedenza, sull'osservazione della giurisprudenza che ha seguito la riforma del 2006, nonché sulle raccomandazioni della risoluzione n. 2079/2015 del Consiglio d'Europa - sull'uguaglianza e corresponsabilità genitoriale condivisa - e sulle successive prese di posizione della Società italiana di scienze forensi e della Società italiana di psicologia giuridica. Entrando nel merito, è noto che, a dispetto del costante avanzare nel mondo occidentale del principio della bigenitorialità, in Italia solo molto faticosamente, con un lavoro di quattro legislature, si è riusciti a far passare come forma privilegiata l'affidamento condiviso, inteso come partecipazione concreta di entrambi i genitori alla quotidianità dei figli e non come titolarità solo legale di diritti. Allo stesso modo, tuttavia, la sua concreta applicazione continua a incontrare sensibili ostacoli favoriti per alcuni aspetti dalla formulazione del testo, che in taluni passaggi sembra lasciare spazio a interpretazioni riduttive, per quanto non coerenti con la *ratio legis*.

Si avverte, quindi, l'esigenza di una inequivocabile prescrittività resa necessaria dalla vera rivoluzione della scala delle priorità, che l'affidamento condiviso ha ribaltato, rispetto ai criteri adottati per decenni nei tribunali italiani, nei quali l'affidamento a un solo genitore era considerato come la forma da privilegiare, perché più adatta a limitare i danni che i figli subiscono dalla separazione dei genitori: adatta, in particolare, al contenimento della conflittualità, una delle principali condizioni per realizzare davvero l'«interesse del minore». Un concetto che i fautori dell'affidamento condiviso hanno fortemente contestato, ritenendo, al contrario, che fosse proprio l'affidamento esclusivo a non poter essere stabilito quando il conflitto è acceso, sia per la grave discriminazione che introduce tra le parti, ciascuna delle quali già tende a prevalere sull'altra, sia per la natura stessa dei suoi contenuti, prevedendo che le decisioni del quotidiano siano assunte dal genitore affidatario anche quando i figli si trovano presso l'altro: nulla di più adatto a creare rancori, anche dove non ve ne fossero.

Il presente disegno di legge prende atto della totale incompatibilità tra i modelli mono e bigenitoriale e allo stesso tempo dell'inopportunità di mantenere l'attuale ambiguo e contraddittorio assetto, che opta per la soluzione bigenitoriale nella forma e per quella monogenitoriale nella sostanza, creando così le

premesse per un contenzioso infinito tra i genitori. Constatata, dunque, l'impossibilità di una mediazione tecnica o politica e nella convinzione che sarebbe comunque controproducente tentare soluzioni ibride, si è optato, sotto tutti gli aspetti, per una soluzione concretamente e integralmente bigenitoriale. Nell'elaborazione del presente disegno di legge si è tenuto conto delle proposte di legge presentate nella XVI e XVII legislatura in entrambi i rami del Parlamento e, allo stesso tempo, delle novità introdotte dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.

Passando a un'analisi puntuale dell'articolato, osserviamo che la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 intende mettere fine alla non circoscritta tendenza, già accennata, a concedere l'affidamento condiviso svuotandolo al contempo dei suoi essenziali requisiti, come il diritto del minore a un rapporto effettivamente equilibrato con entrambi i genitori, in modo che ciascuno di essi si impegni quanto l'altro nel fornirgli «cura» oltre che educazione e istruzione: condizioni che evidentemente non si realizzano se il figlio trascorre con uno di essi poco più di due fine settimana al mese o se nella sentenza si omette di stabilire per entrambi precisi compiti di accudimento. Si è, d'altra parte, introdotta una attenuazione - «per quanto possibile» - che va intesa, ovviamente, come dovuta alla necessità di considerare quei casi in cui condizioni di salute, allattamento o particolari impegni lavorativi dei genitori rendano materialmente impossibile una gestione paritaria; ma ciò non toglie che, ovunque realizzabile, questa debba essere assicurata al figlio. Per maggiore chiarezza, la legge non richiederà che un padre camionista o una madre assistente di volo lascino il lavoro per poter obbligatoriamente custodire i figli per metà tempo: queste situazioni rientreranno, ovviamente, tra quelle della «impossibilità materiale».

Inoltre, si è inteso dare maggiore evidenza e più corretta collocazione al riferimento all'«interesse del minore». In realtà tutta la legge n. 54 del 2006 è mirata alla tutela di tale interesse; anzi, in un modo talmente pregnante da elevarne i contenuti principali a diritto. Il malvezzo interpretativo, che come visto ne è seguito, ha inteso legittimare la negazione di tali diritti, al di fuori delle previsioni dell'articolo 337-*ter* del codice civile, in nome del suo «interesse», valutato dal giudice con potere discrezionale assoluto. Adesso il riferimento all'interesse del minore si colloca al primo comma, dove del resto stava prima della riforma del 2006, eliminando l'ambiguità derivante dalla collocazione al secondo comma. Viene, inoltre, precisato come in pratica si realizza la tutela del rapporto con i due ambiti parentali, facendo riferimento al giudice del luogo certo di residenza anagrafica e non più all'ambiguo concetto di residenza abituale (prevedendo anche, all'articolo 8, l'abrogazione dell'articolo 317-*bis* del codice civile).

La lettera *b*) sostituisce il secondo comma dell'articolo 337-*ter* del codice civile. I primi due periodi del comma così novellato esprimono più efficacemente la priorità dell'opzione bigenitoriale, quale mantenimento il più possibile inalterato delle condizioni antecedenti la separazione e rendono più evidenti e inderogabili i limitati ambiti di applicazione dell'affidamento esclusivo (articolo 337-*quater*). Ciò avviene anche attraverso l'eliminazione del generico riferimento all'interesse del minore, del tutto fuori posto e fuorviante laddove una norma direttamente prescrittiva si propone di assicurare al figlio l'affidamento a entrambi i genitori, visto come aspetto prioritario della realizzazione del suo diritto e del suo interesse («Per realizzare la finalità di cui al primo comma (...)»). Al quarto periodo del secondo comma, alla pari del primo comma, il testo sviluppa e rende effettiva la doppia tutela genitoriale a vantaggio dei figli. Poiché gli inconvenienti attuali sono conseguenza diretta dell'attribuzione ai figli di un'unica appartenenza domiciliare, la nuova formulazione evidenzia la scelta in favore di due case, purché ciò permetta di continuare ad avere due genitori. Il quinto periodo disincentiva la conflittualità all'interno della coppia, stabilendo che il giudice nel decidere le modalità della frequentazione (ad esempio, chi si sposta per accompagnare i figli dall'altro) e nell'assegnare i compiti di cura a ciascun genitore deve tenere conto della propensione di ciascuno a rispettare l'altro. L'ultimo periodo del comma novellato ripropone un corretto posizionamento al riferimento all'interesse del minore, invocandolo al presentarsi di scelte non prevedibili, per le quali è logico che il giudice sia guidato da un principio aspecifico.

La lettera *c*) introduce dei limiti al frequente abuso di potere da parte del genitore collocatario (che non dovrebbe esistere), che si trasferisce con i figli dove meglio crede senza prendere accordi con l'altro e

senza autorizzazione del giudice; molto spesso impunemente.

La lettera *d*), a sua volta, rende del tutto inequivoca, e quindi ineludibile, la prescrizione in favore del mantenimento diretto, che dovrà essere stabilito ogniqualvolta sia chiesto, anche da un genitore solo, rimettendo al giudice la divisione degli oneri economici, ove non concordata. Inoltre, mette ordine nell'elenco dei parametri di cui il giudice deve tenere conto per fissare un eventuale assegno. Viene anche eliminato il parametro relativo al tenore di vita antecedente la separazione poiché tale evento ha, ovviamente, sconvolto il sistema economico familiare; a prescindere dal fatto che nel corso del tempo le spese a vantaggio del figlio, soggetto in età velocemente evolutiva, hanno continui cambiamenti, per cui quel riferimento risultava in pratica fonte di grande incertezza e pertanto forte litigiosità.

Si stabilisce, inoltre, con la lettera *e*), che in caso di trascuratezza da parte di uno dei genitori questi perda la possibilità del mantenimento diretto e sia obbligato a versare un assegno all'altro.

L'articolo 2, sia nella rubrica, modificata alla lettera *c*), che nel primo comma novellato dell'articolo 337-*quater* del codice civile, afferma in termini prescrittivi che solo ove si verificano determinate condizioni, l'onere della cui prova spetta all'accusa, si può escludere un genitore dall'affidamento. Pertanto al giudice non è data facoltà di scegliere a sua discrezione tra due istituti, l'affidamento condiviso e quello esclusivo, ma solo di proteggere il minore da uno dei genitori, ove essere a lui affidato possa arrecargli pregiudizio.

Con la lettera *a*) del comma 1, inoltre, è stata introdotta una specificazione che tiene conto dei sempre più frequenti e pesanti episodi di maltrattamenti in famiglia. Si è ritenuto opportuno sanzionare con l'esclusione dall'affidamento chi si sia reso colpevole di ripetute violenze fisiche e psichiche. Ciò soprattutto a tutela della donna, sempre più spesso sottoposta ad aggressioni, sovente tollerate solo per un inevitabile legame con l'altro genitore, anch'esso affidatario. Allo stesso modo si interviene a punire chi, con sottili manovre e quotidiana opera di denigrazione, induca un figlio a rifiutare i contatti con l'altro genitore, nonché chi si prefigge di raggiungere il medesimo risultato, ovvero di eliminare del tutto l'altro genitore dalla vita del figlio, denunciandolo per reati infamanti mai commessi.

La lettera *b*), d'altra parte, determina le modalità di attuazione dell'affidamento esclusivo e chiarisce definitivamente che il mantenimento diretto è la forma da privilegiare anche in tale caso e che i genitori hanno diritto, qualitativamente, al medesimo trattamento in termini di detrazioni, assegni familiari e agevolazioni fiscali di ogni genere, a prescindere dal tipo di affidamento e dalla qualifica di genitore affidatario o no.

L'articolo 3, modificando, con il comma 1, lettera *a*), il primo comma dell'articolo 337-*sexies* del codice civile, precisa che il problema dell'assegnazione della casa familiare deve porsi solo in via eccezionale, ovvero quando non si è potuto rispettare - per ragioni oggettive come la distanza tra le abitazioni - il diritto indisponibile dei figli a essere presenti in misura simile presso ciascuno dei genitori. In tal caso, infatti, la casa non può che restare al titolare di diritti su di essa. Si intende, inoltre, stabilire, con assoluta novità, una regola di solidarietà in favore di quel genitore che, abbandonando l'abitazione familiare, venga a trovarsi in difficoltà rispetto all'alloggio, circostanza che oltre tutto potrebbe anche limitarne la possibilità di ospitare i figli.

Infine, con la lettera *b*) dell'articolo 3, si concede a entrambi i genitori la facoltà di chiedere la ridefinizione delle regole dell'affidamento condiviso nel caso di significativi cambiamenti di residenza di uno dei due.

L'articolo 4, che interviene sull'articolo 337-*septies* del codice civile, risolve, con il comma 1, lettera *a*), un'altra questione oggetto di intenso dibattito: l'attribuzione al figlio maggiorenne della titolarità dell'eventuale assegno stabilito per il suo mantenimento, quale che ne sia la modalità, considerando anche l'ipotesi che esso non sia perequativo, ma risulti dall'obbligo gravante su entrambi i genitori di versare una certa somma in un conto corrente comune. La formulazione proposta permette di tutelare gli eventuali danni subiti dal genitore prevalentemente convivente, ove esista, legittimando anche lui, in concorrenza con il figlio, ad attivarsi in caso di inadempimento dell'altro. Al tempo stesso lo tutela disciplinando anche i rapporti con il figlio, prevedendo che questi debba concordare con il genitore il proprio eventuale contributo alle spese e alle cure domestiche, in accordo con l'articolo 315-*bis* del codice civile. Con la lettera *b*) è evidenziato il diritto per il figlio maggiorenne non autosufficiente di

godere di tutte le statuizioni a vantaggio dei figli minorenni previste dall'articolo 337-ter del codice civile, ove compatibili. L'articolo 5 restituisce ai figli il pieno diritto all'ascolto.

A partire dall'articolo 6, che completa l'introduzione del doppio domicilio, modificando l'articolo 45 del codice civile, si introducono quei ritocchi nei codici che sono stati resi necessari dalle presenti riformulazioni. In effetti, per l'articolo 6, si tratta di una precisazione che avrebbe dovuto essere ultronea, se nell'applicazione il messaggio della legge n. 54 del 2006 fosse stato correttamente inteso e se ne fossero rispettate le prescrizioni: infatti nell'affidamento condiviso il figlio frequenta equilibratamente i due genitori e «vive» con entrambi.

L'articolo 7 alla lettera *a*) fornisce la definizione di responsabilità genitoriale più largamente accettata a livello internazionale. Alla lettera *b*) si elimina un ulteriore riferimento al concetto di «residenza abituale», che appare con tutta evidenza fuori luogo.

Gli articoli 8, 9 e 10 razionalizzano, come accennato, le attuali riformulazioni. In particolare, l'articolo 10 elimina l'incompatibilità della legge sul divorzio con le norme del codice civile nella stessa materia. L'articolo 11 restituisce alla mediazione familiare il riconoscimento pieno che aveva ricevuto nella penultima stesura della legge n. 54 del 2006 da parte della Commissione Giustizia della Camera.

Gli articoli 12 e 13 rendono possibile il reclamo avverso i provvedimenti sia presidenziali che del giudice istruttore, unificando le relative procedure mediante il ricorso all'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La scelta del reclamo al collegio tiene conto anche delle difficoltà logistiche che si potrebbero incontrare in talune zone optando per il reclamo in corte d'appello.

L'articolo 14, integrando la precedente previsione dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile, interviene, alla lettera *a*) del comma 1, in tutte quelle situazioni in cui un genitore compie unilateralmente atti che richiedono l'accordo con l'altro (ad esempio, cambiando residenza e portando il figlio con sé, oppure iscrivendo il figlio a istituti scolastici di propria esclusiva scelta), azzerando tali iniziative, ovvero nel caso in cui abbia costruito ad arte situazioni ostative al contatto del figlio con l'altro genitore. In questo caso si è ritenuto che non sia sufficiente la previsione di un meccanismo punitivo o risarcitorio del danno, ma che andasse prioritariamente disposto, ove possibile, il ripristino dello stato antecedente, ovvero interventi mirati alla restituzione o alla compensazione di quanto indebitamente sottratto o negato (si pensi, ad esempio, a giorni di frequentazione saltati). Infine è soppressa, con la lettera *b*), la possibilità di semplice ammonizione: poiché si tratta di infrazioni gravi, se la segnalazione è falsa è da perseguire il denunciante e se è corretta limitarsi ad ammonire non può essere sufficiente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 337-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«A prescindere dal rapporto tra i genitori il figlio minore ha il diritto, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con paritetica frequentazione e assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità anche temporali per i figli, salvo i casi di impossibilità materiale in cui in ogni caso deve essere garantita anche tramite recuperi durante le vacanze scolastiche, una frequentazione mai inferiore a un terzo del tempo presso ciascun genitore, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice ordinario del luogo di residenza anagrafica del minore, con procedimento al di fuori del processo di separazione, di disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per realizzare la finalità di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 337-*quater*. L'età dei figli, la distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto dei minori all'affidamento condiviso, ma influiscono

solo sulle relative modalità di attuazione. Il giudice valuta la natura del conflitto, distinguendo l'unilaterale aggressività da quella reciproca. Determina le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, tenendo conto della capacità di ciascuno di essi di rispettare la figura e il ruolo dell'altro, stabilendo dove avranno la residenza anagrafica e fissandone il domicilio presso entrambi. Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli ai sensi del quarto comma. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona, preferibilmente dell'ambito familiare, o, nell'impossibilità, in una comunità di tipo familiare. Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. Ove ravvisi conflitti di interesse tra la prole e uno o entrambi i genitori il giudice dispone che questa sia assistita da un proprio difensore, scelto tra quelli di ufficio. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. Prende atto, se non contrari all'interesse e ai diritti dei figli di cui al primo comma, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, salvo quanto disposto dall'articolo 337-*quater*. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di essi; il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggior interesse e richiede l'accordo dei genitori. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle questioni di secondaria rilevanza, salva diversa decisione del giudice, i genitori esercitano la responsabilità genitoriale separatamente, provvedendo il genitore presente. Qualora un genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento»;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Fatti salvi accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche. Le modalità e i capitoli di spesa sono concordati direttamente dai genitori; in caso di disaccordo sono stabiliti dal giudice. Il costo dei figli è valutato tenendo conto:

- 1) delle attuali esigenze del figlio;
- 2) delle attuali risorse economiche complessive dei genitori»;

e) dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:

«Quale contributo diretto il giudice valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Ove necessario al fine di realizzare il principio di proporzionalità di cui al quinto comma, il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico.

Qualora un genitore venga meno, comprovatamente, al dovere di provvedere alle necessità del figlio nella forma diretta per la parte di sua spettanza, il giudice stabilisce, a domanda, che provveda mediante assegno da versare all'altro genitore.

In caso di affidamento condiviso le norme sul mantenimento dei figli di cui al presente articolo si applicano a prescindere dalle modalità di attuazione; parimenti, la posizione fiscale dei genitori è la stessa e ad entrambi spetta in ugual misura la corresponsione degli assegni familiari.

Se un genitore è tenuto al mantenimento di due o più figli il suo contributo al loro mantenimento deve essere stabilito in modo da non mettere nessuno dei minori in condizioni più favorevoli degli altri, in particolare se appartengono a famiglie diverse»;

f) al quinto comma, le parole: «L'assegno è automaticamente» sono sostituite dalle seguenti:

«L'eventuale assegno perequativo è automaticamente».

Art. 2.

1. All'articolo 337-*quater* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice può escludere un genitore dall'affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che da quel genitore, se affidatario, possa venire pregiudizio al minore. Il perdurante maltrattamento intrafamiliare, la violenza sia fisica che psicologica, in particolare la violenza di genere e la violenza assistita dai figli, l'abuso e la trascuratezza, comportano l'esclusione dall'affidamento. Allo stesso modo sono sanzionate le manipolazioni dei figli volte al rifiuto o all'allontanamento dell'altro genitore e le denunce comprovatamente e consapevolmente false mosse al medesimo scopo, ove non ricorrano gli estremi per una sanzione più grave. In ogni caso verrà tentato il recupero del genitore abusante o carente, nel rispetto dei diritti dei figli di cui al primo comma dell'articolo 337-*ter*. Nei casi di violenza psicologica il giudice può adottare l'attuazione di uno specifico programma di trattamento sanitario, pubblico o privato, finalizzato al rapido recupero dei diritti relazionali del minore. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per tutelare i diritti delle persone interessate, ivi compresi quelli di cui agli articoli 337-*ter* e 337-*quater* del codice civile»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le decisioni di maggiore interesse per i figli, salva diversa decisione del giudice, sono adottate dal genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva. Salvo che non sia diversamente stabilito, limitatamente alla gestione della vita quotidiana dei figli la responsabilità genitoriale è esercitata separatamente da ciascuno dei genitori anche in caso di affidamento esclusivo a uno di essi. In ogni caso, il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro salute, istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esclusione di un genitore dall'affidamento e disciplina dell'affidamento esclusivo».

Art. 3.

1. All'articolo 337-*sexies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il godimento della casa familiare è attribuito di regola secondo la legge ordinaria; nel caso in cui la frequentazione dei genitori sia necessariamente sbilanciata è attribuito tenendo conto esclusivamente dell'interesse dei figli e compensandone le conseguenze economiche. Ove il genitore senza titolo di godimento sia privo di sufficienti mezzi economici per garantire alla prole un'adeguata dimora nei tempi di permanenza della stessa presso di lui, il giudice può stabilire un contributo a fini abitativi a carico dell'altro genitore»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui uno dei genitori cambi la residenza o il domicilio, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, uno qualsiasi dei due può chiedere la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici».

Art. 4.

1. All'articolo 337-*septies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Dell'assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o delle somme eventualmente versate dai genitori in favore del figlio quale contribuzione per il suo mantenimento, è titolare quest'ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l'applicazione dei contenuti dell'articolo 337-ter del codice civile, in quanto compatibili, da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio».

Art. 5.

1. Al primo comma dell'articolo 337-octies, le parole: «Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui il minore comunichi in qualsiasi forma il suo rifiuto ad essere ascoltato il giudice valuta la fondatezza di tale rifiuto. Anche nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto del minore ove questi ne faccia domanda».

Art. 6.

1. All'articolo 45, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero di entrambi se l'affidamento è condiviso».

Art. 7.

1. All'articolo 316 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è premesso il seguente:

«La responsabilità genitoriale è l'insieme dei diritti e dei doveri dei genitori che hanno per finalità l'interesse dei figli»;

b) al primo comma, le parole: «I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore» sono soppresse.

Art. 8.

1. L'articolo 317-bis è abrogato.

Art. 9.

1. All'articolo 336-bis del codice civile, le parole: «Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato» sono soppresse.

Art. 10.

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 706-bis. - (*Mediazione familiare*). - In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista in base alle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e se vi è interesse per avviarlo. Il primo incontro, introduttivo alla mediazione, è in ogni caso gratuito.

L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione. In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero

professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.

Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto».

Art. 12.

1. Il quarto comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, nel termine e nelle forme di cui all'articolo 669-*terdecies*».

Art. 13.

1. All'articolo 709 del codice di procedura civile è aggiunto, infine, il seguente comma:
«Avverso i provvedimenti nell'interesse della prole e dei coniugi emessi dal giudice istruttore è ammissibile il reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*».

Art. 14.

1. All'articolo 709-*ter*, secondo comma, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. In particolare, nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto dell'altro genitore o del giudice in luogo tale da interferire con le regole dell'affidamento, il giudice dispone il rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno, valutando tale comportamento ai fini dell'affidamento e delle sue modalità di attuazione. Il giudice, inoltre, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:»;

b) il numero 1) è abrogato.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 768
XVIII Legislatura

Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

Titolo breve: *Affido minori*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 22 \(pom.\)](#)

10 settembre 2018

[N. 30 \(pom.\)](#)

26 settembre 2018

[N. 22 \(ant.\)](#)

23 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 42 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 24 \(pom.\)](#)

5 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 26 \(pom.\)](#)

8 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 27 \(pom.\)](#)

13 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 32 \(pom.\)](#)

22 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 51 \(pom.\)](#)

28 novembre 2018

[N. 35 \(pom.\)](#)

29 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 37 \(ant.\)](#)

4 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 40 \(ant.\)](#)

15 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 43 \(pom.\)](#)

31 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 44 \(ant.\)](#)

5 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 45 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 51 \(pom.\)](#)

14 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 55 \(pom.\)](#)

7 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 81 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 81 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 81 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 83 \(pom.\)](#)

10 aprile 2019

[N. 108 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

[N. 111 \(pom.\)](#)

23 luglio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom.) del 10/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2018
22ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REDIGENTE

(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso
(Discussione e rinvio)

Il relatore [GIARRUSSO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo recante modifiche al reato di voto di scambio (articolo 416-ter del codice penale).

Dopo aver ricordato l'importanza di tale norma incriminatrice introdotta per la prima volta nell'attuale codice penale nel 1992 e volta a preservare l'ordine pubblico e la tutela dell'esercizio della libertà democratiche, fa presente come il primo comma della norma in esame punisce con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis del codice penale la condotta di chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Evidenzia come rispetto all'attuale formulazione viene eliminato il riferimento al cosiddetto metodo mafioso di cui è espressione il rinvio presente nella formulazione legislativa vigente alle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis quale strumento necessario per procurare i voti promessi; col disegno di legge si intende proporre l'ampliamento dell'ambito di applicazione della fattispecie di reato in oggetto prendendo in considerazione oltre all'erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di altra utilità anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. L'ambito oggettivo di applicazione della norma viene poi esteso attraverso il riferimento a qualunque altra utilità. Si estende inoltre, attraverso la novella legislativa, la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari.

Il secondo comma sottopone, in via residuale, alla stessa pena colui che promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Il terzo comma della norma in esame prevede una circostanza aggravante idonea a provocare l'aumento della pena fino alla metà nel caso in cui chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma risulti eletto. Infine l'ultimo comma dell'articolato normativo prevede che

in caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, segua sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore, senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), procede all'illustrazione dei disegni di legge nn. 45 e connessi in materia di riforma della disciplina dell'affido condiviso. Premette come il disegno di legge n. 735 si proponga di dare attuazione al contratto di governo stipulato dalla maggioranza parlamentare, nella parte in cui, con riguardo al diritto di famiglia, prevede l'adozione di modifiche legislative volte ad assicurare una progressiva degiurisdizionalizzazione, così da rimettere al centro la famiglia e i genitori.

Passando al merito, evidenzia che il disegno di legge si compone di 24 articoli. In particolare gli articoli da 1 a 5 introducono, nel diritto di famiglia, procedure di ADR (conciliazione, mediazione e coordinazione genitoriale) finalizzate a restituire la responsabilità decisionale ai genitori stessi, aiutandoli e sostenendoli quando, a causa delle difficoltà di dialogo, essi non sono in grado di mantenere un canale comunicativo nel superiore interesse del minore. Si tratta di procedure, la cui introduzione nelle legislazioni nazionali è auspicata proprio dalla Risoluzione europea UE 2079/2015 sull'uguaglianza e la corresponsabilità paternale.

L'articolo 1 istituisce l'albo professionale dei mediatori familiari. La disciplina relativa alla funzione di mediatore è demandata ad un successivo regolamento da adottarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo indica una serie di principi (tra i quali si prevedono in modo preciso i titoli di studio, le specializzazioni e i percorsi di formazione necessari all'espletamento del ruolo di mediatore familiare), ai quali deve attenersi il Governo nell'adozione del Regolamento.

L'articolo 2 sancisce l'obbligo di riservatezza, imponendo al mediatore il rispetto del segreto professionale e prevedendo che gli atti e i documenti del procedimento di mediazione non possano essere esibiti nei procedimenti giudiziari, ad eccezione dell'accordo sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai rispettivi legali.

L'articolo 3 disciplina il procedimento di mediazione familiare, la cui durata non può eccedere i sei mesi.

L'articolo 4 demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione delle spese e dei compensi per il mediatore.

L'articolo 5, nell'ambito della coordinazione genitoriale quale processo di risoluzione alternativa delle controversie fra genitori, qualifica la figura del coordinatore genitoriale. Questi è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all'albo di una delle professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico. Gli articoli da 6 a 10 recano poi una serie di modifiche al codice procedura civile in materia di separazioni e di affidamento dei minori.

L'articolo 6 introduce all'articolo 178 codice procedura civile (Controllo del collegio sulle ordinanze) un ulteriore comma in base al quale l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti, con reclamo immediato al collegio.

L'articolo 7 modifica l'articolo 706 del codice procedura civile, prevedendo per le coppie con figli come obbligatoria la mediazione al fine di aiutare le parti a trovare un accordo nell'interesse dei

minori.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 708 del codice procedura civile, stabilendo che all'udienza di comparizione il presidente, nel caso di mancata conciliazione, debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare (obbligatoria - come detto- in presenza di figli minori).

L'articolo 9 riscrive il vigente articolo 709-*ter* del codice procedura civile rendendo più incisivo il procedimento per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento.

L'articolo 10 modifica l'articolo 711 del codice procedura civile, prevedendo che nel caso di separazione consensuale i genitori di figli minori, a pena di nullità, devono indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato.

L'articolo 11 riscrive l'articolo 337-*ter* del codice civile relativo ai provvedimenti concernenti i figli. Si tratta di una disposizione di indubbio rilievo nell'ambito del progetto di riforma, nella parte in cui essa si propone di rafforzare il principio della co-genitorialità.

L'articolo 12 modifica l'articolo 337-*quater* del codice civile prevedendo che il giudice possa disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, garantendo sempre il diritto del minore alla bigenitorialità. La disposizione si propone più in generale l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'alienazione genitoriale: nelle situazioni di crisi familiare il diritto del minore ad avere entrambi i genitori finisce frequentemente violato con la concreta esclusione di uno dei genitori (il più delle volte il padre) dalla vita dei figli e con il contestuale eccessivo rafforzamento del ruolo dell'altro genitore.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina relativa alla revisione disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e i casi di conflittualità genitoriale di cui all'articolo 337-*quinquies* del codice civile.

L'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 337-*sexies* del codice civile, relativo alla residenza del minore presso la casa familiare e alle prescrizioni in tema di residenza. Il giudice può stabilire nell'interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi.

Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni l'articolo 15, modificando l'articolo 337-*septies* del codice civile, prevede che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, su loro richiesta, il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato direttamente all'avente diritto.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 337-*octies* del codice civile, imponendo al giudice l'obbligo di disporre l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

L'articolo 17 modifica l'articolo 342-*bis* del codice civile in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, aggiungendo un comma per prevedere da parte del giudice, su istanza di parte, l'adozione - con decreto - di provvedimenti nell'esclusivo interesse del minore, anche quando - pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori - il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo ad uno di essi.

L'articolo 18 introduce il nuovo articolo 342-*quater* nel codice civile, con il quale si attribuisce al giudice il potere di ordinare al genitore che abbia tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta.

Gli articoli 19 e 21 dispongono l'abrogazione rispettivamente del secondo comma dell'articolo 151 del codice civile, in tema di separazione giudiziale e dell'articolo 570-*bis* del codice penale (che disciplina il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio).

L'articolo 20 modifica l'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, al fine di stabilire - con riguardo alle convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio - che le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-*ter* e seguenti del codice civile.

L'articolo 22 estende l'applicazione

dei principi sanciti con riguardo alla disciplina delle separazioni anche alla legge sul divorzio.

L'articolo 23 stabilisce che le norme della legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore della medesima.

L'articolo 24 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore procede con l'illustrazione del disegno di legge n. 45, che reca disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi. Il provvedimento si propone di completare la riforma in materia di affidamento condiviso nell'ottica di un pieno rafforzamento del principio della bigenitorialità. Nel merito la proposta si compone di 5 articoli. L'articolo 1 (similmente all'articolo 7 del disegno di legge n. 735) modifica l'articolo 706 del codice di procedura civile, relativo alla domanda di separazione personale. Si prevede, nell'ambito della presentazione della domanda di separazione personale, l'inserimento della documentazione dello svolgimento di un percorso, intrapreso da ambedue i genitori, attestante l'effettivo e concreto tentativo di riconciliazione, la presa di coscienza dei problemi scaturenti dalla separazione e l'elaborazione di modalità di sostegno per i figli.

L'articolo 2 affronta la questione relativa alla fissazione della residenza di cui all'articolo 145 del codice civile. La disposizione prevede in caso di affidamento condiviso la fissazione della residenza anagrafica dei figli minori presso entrambi i genitori. Nei casi di disaccordo in ordine alla residenza, compete al giudice decidere con provvedimento non impugnabile la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dei figli minori, privilegiando il luogo dove sono sempre vissuti.

L'articolo 3, integrando l'articolo 368 del codice penale, prevede la sospensione della potestà genitoriale in caso di calunnia da parte di un genitore o di un soggetto esercente la stessa a danno dell'altro.

L'articolo 4, modificando l'articolo 570 del codice penale, oltre a riaffermare il concetto che l'educazione dei figli costituisce un diritto ma anche e soprattutto un dovere, estende le sanzioni previste per il genitore che si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori anche a quello che attua comportamenti tali da privarli dell'apporto educativo dell'altra figura genitoriale. La disposizione introduce poi la possibilità per il giudice di irrogare la sanzione del lavoro di pubblica utilità previsto dalla normativa vigente quale competenza del giudice di pace, al fine di consentire l'individuazione di sanzioni che abbiano una funzione educativa nei confronti del genitore che si è sottratto agli obblighi di assistenza.

Sulla legislazione penale e in particolare sul reato di maltrattamenti interviene infine anche l'articolo 5. Tale disposizione, oltre ad ampliare l'ambito di applicazione della fattispecie delittuosa, disciplinata dall'articolo 572 del codice penale, prevede, limitatamente ai casi di minore gravità, la possibilità per il giudice di irrogare la pena del lavoro di pubblica utilità.

Il relatore procede poi con l'illustrazione del disegno di legge n. 768, che reca modifiche al codice civile e a quello di rito in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare. Il provvedimento, che si propone di correggere le modalità di applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affidamento condiviso (i cui limiti sono peraltro rilevati - come sottolineato - anche nella relazione del disegno di legge n. 735), si compone di 14 articoli.

Più nel dettaglio l'articolo 1 reca - similmente all'articolo 11 del disegno di legge n. 735 - una serie di modifiche all'articolo 337-ter del codice civile, volte a riaffermare il principio della bigenitorialità nella gestione dei figli in caso di separazione. La disposizione, nello statuire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue i genitori, prevede precisi obblighi temporali di permanenza presso ciascun genitore. Analogamente al disegno di legge n. 735 si sancisce come forma principale di mantenimento della prole, il mantenimento diretto, che dovrà essere stabilito ogniqualvolta sia chiesto, anche da un genitore solo, rimettendo al giudice la divisione degli oneri economici, ove non concordata.

L'articolo 2 - similmente all'articolo 12 del disegno di legge n. 735 - modifica l'articolo 337-quater del codice civile in materia di affidamento ad un solo genitore, fra le altre, sanzionando con l'esclusione dall'affidamento chi si sia reso colpevole di ripetute violenze fisiche e psichiche e chiarendo che, anche in caso di affidamento esclusivo, il mantenimento diretto della prole è la forma da privilegiare.

L'articolo 3 - similmente all'articolo 14 del disegno di legge n. 735 - apporta modifiche all'articolo 337-*sexies* del codice civile in materia di assegnazione della casa familiare.

L'articolo 4 - similmente all'articolo 15 del disegno di legge n. 735 - interviene sull'articolo 337-*septies* del codice civile attribuendo al figlio maggiorenne la titolarità dell'eventuale assegno stabilito per il suo mantenimento e prevedendo che questi debba concordare con il genitore il proprio contributo alle spese e alle cure domestiche.

L'articolo 5 - similmente all'articolo 16 del disegno di legge n. 735 - riconosce ai figli il pieno diritto all'ascolto.

L'articolo 6 completa l'introduzione del doppio domicilio, modificando l'articolo 45 del codice civile.

L'articolo 7 modifica l'articolo 316 del codice civile, riprendendo la definizione di responsabilità genitoriale più largamente accettata a livello internazionale ed eliminando il riferimento al concetto di residenza abituale.

L'articolo 8 dispone l'abrogazione dell'articolo 317-*bis* del codice civile relativo ai rapporti con gli ascendenti.

Ulteriori soppressioni "di coordinamento", conseguenti alle modifiche apportate alla disciplina relativo all'affidamento, sono apportate dagli articoli 9 e 10 rispettivamente all'articolo 336-*bis* del codice civile e all'articolo 6 della legge sul divorzio.

L'articolo 11 introduce nel codice civile e disciplina la mediazione familiare. Tale disciplina "ricalca" in parte (con previsioni ben più sintetiche) quanto previsto dal disegno di legge n. 735 (riguardo a esempio gli aspetti relativi all'obbligo di riservatezza).

Gli articoli 12 e 13 rendono possibile il reclamo avverso i provvedimenti sia presidenziali che del giudice istruttore, unificando le relative procedure mediante il ricorso all'articolo 669-*terdecies* codice procedura civile. L'articolo 14, infine, similmente all'articolo 9 del disegno di legge n. 735, modifica l'articolo 709-*ter* del codice penale, in materia di soluzione delle controversie insorte tra i genitori.

Il relatore propone di svolgere una serie di audizioni che coinvolgano esperti della materia, associazioni di genitori, associazioni professionali al fine di consentire con spirito partecipativo la definizione di un testo che affermi, senza pregiudizi ideologici, l'obiettivo del miglior interesse del minore.

La Commissione conviene pertanto di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (n. 37)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

La relatrice [D'ANGELO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo - sul quale le Commissioni giustizia di Camera e Senato sono chiamate a rendere parere entro il 17 settembre 2018 - che è adottato in attuazione della delega contenuta nei commi 18 e seguenti dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017 (cosiddetta Legge Orlando).

Sottolinea che, nel merito, il provvedimento si compone di otto articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 3, comma 1, lettera *i*-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 (testo unico sul casellario giudiziale) inserendo fra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale anche le sentenze che, ai sensi dell'articolo 464-*septies* del codice penale, dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

L'articolo 2 - sempre in attuazione della lettera *a*) del comma 18 citato - apporta modifiche agli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 in materia di eliminazione

delle iscrizioni dal casellario giudiziale.

L'articolo 3 novella, in primo luogo, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 al fine di ricordarlo con le previsioni di cui all'articolo 16 (il quale prevede che l'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione deve comunicare all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena) e di emendare un refuso presente nell'attuale testo con riguardo alle competenze dell'ufficio centrale (richiamo al comma 6 anziché al comma 5 dell'articolo 19).

L'articolo 4, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera a), reca modifiche alla disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale, al fine di una semplificazione e di una riduzione degli adempimenti amministrativi.

L'articolo 24, come riformulato, individua un'unica *species* di certificato, che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto.

L'articolo 28, come riformulato, individua poi le iscrizioni non menzionabili nei suddetti tipi di certificato, in linea con quanto previsto dall'articolo 24 per il certificato a richiesta dell'interessato.

L'articolo precisa infine che in caso di comunicazione da parte del Comune all'ufficio centrale dell'avvenuta morte della persona i certificati in esame devono contenere il riferimento alla data del decesso.

La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 dello schema modifica l'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 313, relativo al certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione, prevedendo che esso debba contenere anche l'attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 che reca disposizioni transitorie per l'eliminazione delle iscrizioni a causa di decesso effettuata dall'ufficio locale, nel senso di adeguarlo alla modifica - apportata dall'articolo 2 dell'atto del Governo in esame - all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313. Si prevede in tal senso che l'eliminazione delle iscrizioni è effettuata dall'ufficio locale decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono.

L'articolo 6 - in attuazione della delega di cui al comma 20 dell'articolo unico della legge n. 103 - interviene sull'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica (recante disposizioni finali) al fine di integrare il richiamo ai certificati del casellario giudiziale, presente leggi o regolamenti, con quello al certificato del casellario europeo.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, che le disposizioni del decreto entrano in vigore trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La disposizione stabilisce poi al fine di "accordare un congruo lasso temporale per la progettazione e realizzazione degli adeguamenti tecnici necessari" diversi termini di efficacia per alcune disposizioni.

L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t), e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore [URRARO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che attua la delega conferita al Governo dalla legge n. 103 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando), nella parte relativa alle modifiche all'ordinamento penitenziario.

Con lo schema in esame - che riprende in parte il contenuto dell'Atto del Governo n. 17, ma che, in ossequio al parere parlamentare, non interviene più in materia di accesso alle misure alternative - il Governo - come precisa nella relazione illustrativa - ha inteso esercitare nuovamente la delega conferita con la legge n. 103.

Passando al merito, sottolinea che l'Atto del Governo in esame consta di 12 articoli suddivisi in 4 capi. Il Capo I, composto dagli articoli 1 e 2, detta disposizioni in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario.

L'articolo 1, adegua l'Ordinamento penitenziario ai principi contenuti nel decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, di riordino della medicina penitenziaria. Il contenuto dell'articolo 1 riproduce sostanzialmente quanto previsto nell'articolo 2, comma 1, limitatamente alla lettera a), comma 2 e comma 3 dell'Atto del Governo n. 17.

L'articolo 1, comma 2, reca alcune modifiche al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria).

L'articolo 2 abroga l'articolo 240 delle disposizioni di attuazione del codice penale, recante la disciplina relativa al trattamento sanitario del detenuto. Tale abrogazione è consequenziale all'introduzione delle nuove norme di riforma della medicina penitenziaria, secondo le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 230 del 1999.

Il Capo II, composto dagli articoli da 3 a 8, reca disposizioni per la semplificazione dei procedimenti. In particolare, l'articolo 3 interviene sull'ordinamento penitenziario realizzando semplificazioni procedurali nonché distinguendo le competenze dell'autorità giudiziaria a seconda che vi sia o meno una condanna definitiva: prima della condanna definitiva è sempre competente il giudice procedente (G.I.P. o giudice della fase o grado del giudizio non definito), dopo la condanna sono competenti, a seconda dei casi, il magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza.

L'articolo 4 apporta modifiche agli articoli 656 e 678 del codice di procedura penale. Si tratta di modifiche che mirano a semplificare e snellire i procedimenti di esecuzione delle pene.

L'articolo 5 - che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 17 dell'Atto del Governo n. 17 - detta alcune modifiche all'articolo 51-*bis* dell'ordinamento penitenziario in materia di nuovi titoli di privazione della libertà sopravvenuti ad una misura alternativa.

L'articolo 6 (che riproduce il contenuto dell'articolo 18, commi 1 e 2, dell'Atto del Governo n. 17) aggiunge all'ordinamento penitenziario un nuovo articolo 51-*quater*, il quale detta una regola generale che prevede, in caso di applicazione di una misura alternativa, la possibilità per il giudice (che ha emesso la sentenza di condanna) di sospendere l'applicazione delle pene accessorie in considerazione delle esigenze di reinserimento sociale del condannato.

L'articolo 7, il cui contenuto riproduce quanto previsto dall'Atto del Governo n. 17, novella l'articolo 47, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, stabilendo che, in caso di istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte di soggetto in stato di libertà, l'osservazione scientifica della personalità (per almeno un mese) è di competenza degli Uffici per l'esecuzione penale esterna.

L'articolo 8 - riprendendo quanto previsto dall'articolo 21 dell'Atto del Governo n. 17 - integra la formulazione dell'articolo 58 dell'ordinamento penitenziario, relativo alle comunicazioni all'attività di pubblica sicurezza dei provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza.

Il Capo III dello schema di decreto legislativo, composto dagli articoli 9 e 10, interviene sull'ordinamento penitenziario e sulla disciplina del corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 9 interviene (similmente all'articolo 23, comma 1, lettera c) n.1 dell'Atto del Governo n. 17) sull'ordinamento penitenziario per ampliare le competenze degli uffici locali di esecuzione esterna.

L'articolo 10 dello schema - che riproduce il contenuto dell'articolo 24 dell'Atto del Governo n. 17 - interviene sulla legge n. 395 del 1990 estendendo i compiti della polizia penitenziaria, ricomprendendovi anche la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni date dalla magistratura di sorveglianza.

Il Capo IV, composto dall'articolo 11 e dall'articolo 12, modifica numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario nella prospettiva "del rafforzamento dei diritti di detenuti e internati". In particolare, l'articolo 11 modifica in primo luogo l'articolo 1 dell'ordinamento penitenziario, che detta i principi base sui quali si fonda il trattamento penitenziario con finalità di rieducazione. Risulta soppressa, rispetto all'Atto del Governo n. 17, la previsione secondo la quale la sorveglianza dei detenuti è improntata al rispetto delle regole dettate dal Consiglio d'Europa e richiede che questi possano trascorrere la maggior parte della giornata fuori dalle celle così da favorire i rapporti

interpersonali e l'osservazione del comportamento e della personalità dei reclusi. L'articolo modifica poi la legge sull'ordinamento penitenziario intervenendo sugli articoli 9, in materia di alimentazione dei detenuti; 10, relativo alla permanenza all'aperto; 13, con riguardo alla individualizzazione del trattamento; e 14 relativo all'assegnazione dei reclusi.

Con un'ulteriore modifica all'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario, lo schema di decreto legislativo introduce la formazione professionale e la partecipazione a progetti di pubblica utilità agli elementi sui quali può fondarsi il trattamento rieducativo, che vanno ad aggiungersi all'istruzione, al lavoro, alla religione ed alle attività ricreative, culturali e sportive.

L'articolo 11 modifica inoltre le seguenti, ulteriori disposizioni dell'ordinamento penitenziario, fra cui l'articolo 33, sul regime di isolamento, gli articoli 36 e 40, sul procedimento disciplinare, l'articolo 42, sui trasferimenti, l'articolo 43, in tema di dimissioni dal carcere, l'articolo 45, sull'assistenza alle famiglie, l'articolo 80, in tema di personale.

L'articolo 12 dello schema di decreto reca, infine disposizioni di natura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi l'8 agosto nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di legittima difesa, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,25.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 26/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018
30ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI
indi del Vice Presidente
CRUCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) integra il proprio intervento nella precedente seduta ed esprime preoccupazione sulla previsione della circostanza aggravante di pena che porterebbe ad un problema di ragionevolezza e dosimetria sanzionatoria rispetto alla pene previste dalla fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Replica il senatore **GIARRUSSO** (*M5S*) paventando la possibilità che si trasformi la fattispecie normativa non in un delitto aggravato dall'evento ma in una fattispecie autonoma di reato.

Il senatore **CUCCA** (*PD*) esprime perplessità circa la disposizione normativa proposta relativamente all'ipotesi in cui sia il soggetto estraneo alla consorte criminale ad accettare la promessa di voto.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-BP*) contesta nella previsione normativa la circostanza aggravante di cui al quarto comma, ritenendo che la successiva elezione non incida sul bene giuridico oggetto della fattispecie e pertanto suggerisce di considerarlo come un *post-factum* non punibile.

La senatrice **ROSSOMANDO** (*PD*) solleva dubbi di costituzionalità sulla questione della proporzionalità del trattamento sanzionatorio disegnato da siffatta circostanza aggravante ad effetto speciale.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti al relatore in merito alla ipotesi in cui il paciscente sia in buona fede e quindi totalmente inconsapevole dell'appartenenza della propria controparte ad un'associazione di stampo mafioso, paventando il rischio che tale previsione faciliti la creazione nel processo di una presunzione *contra reum* in violazione dell'articolo 27 della Costituzione.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) condivide le preoccupazioni del senatore Pillon.

Il relatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) conclude il proprio intervento di replica esprimendo apprezzamento per tutti gli interventi e impegnandosi a raccogliere i suggerimenti pervenuti in occasione della presentazione degli emendamenti al testo.

Il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge in esame per venerdì 5 ottobre alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

- e petizione n. 147 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rimessione in Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 31 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che nella giornata odierna è stata avanzata da parte dei senatori Grasso, Juliane Unterberger, Cucca, Valeria Valente e Monica Cirinnà una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

IN SEDE REFERENTE

- (5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima**
(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa
(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio
(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa
(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo
(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina
(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa
(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo
- e petizione n. 147 ad essi attinenti
(Esame congiunto e rinvio)

Dopo che la Commissione ha convenuto all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente, il [PRESIDENTE](#) avverte che è aperta la discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) auspica che dal dibattito emergano spunti importanti per il relatore anche alla luce dei suggerimenti emersi nelle recenti audizioni.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), pur nel rispetto delle facoltà alla minoranza dal regolamento parlamentare, si duole della richiesta di rimessione in sede referente dei disegni di legge in materia di legittima difesa.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che in esito alla rimessione il provvedimento sarà esaminato compiutamente anche dall'Aula.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) ricorda come su temi delicati sia opportuno un dibattito più ampio di quello consentito in sede redigente.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI), ritiene che un dibattito ampio non possa nuocere alla trattazione del disegno di legge ma ribadisce la necessità che si proceda ad una riforma in tempi rapidi, suggerendo, nel merito, che si considerino anche modifiche al codice di procedura penale, per esempio per rafforzare l'udienza filtro dinanzi al giudice per l'udienza preliminare.

La Commissione conviene quindi di conferire mandato al Presidente relatore a redigere un testo unificato.

Il [PRESIDENTE](#) relatore si riserva di presentare tale testo nelle prossime sedute.

I senatori [CUCCA](#) (PD) e [GRASSO](#) (Misto-LeU) si riservano di intervenire alla luce di tale testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi

(282) Vanna IORI. - Introduzione dell'articolo 706-bis del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di mediazione familiare

(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45, 735 e 768, congiunzione dei disegni di legge nn. 118 e 282 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 10 settembre.

Il relatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*), illustra il disegno di legge n. 118.

Gli articoli da 1 a 4 disciplinano l'istituto della mediazione familiare. Più nel dettaglio l'articolo 1 del disegno di legge, pertanto, reca la definizione di mediazione familiare. Essa si sostanzia nell'attività, svolta da un mediatore familiare (un professionista qualificato e terzo rispetto alle parti) per ristabilire le comunicazioni fra i coniugi o i conviventi al fine di pervenire a un accordo tra le parti avente per contenuto un progetto condiviso, equilibrato, concretamente realizzabile e duraturo, di organizzazione delle relazioni personali, genitoriali, nel caso di presenza di figli, e materiali, dopo la chiusura del rapporto di coniugio o di convivenza. Nella realizzazione dell'accordo di mediazione, i mediatori familiari sono tenuti a prestare particolare attenzione e a dare priorità agli interessi e ai bisogni degli eventuali figli. I mediatori- precisa la disposizione- devono essere "professionisti particolarmente e specificatamente esperti nelle tecniche di mediazione, di negoziazione e di *problem solving*, in possesso di conoscenze approfondite in diritto, in psicologia e in sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali".

L'articolo 2, con riguardo al procedimento di mediazione familiare, prevede che esso debba avere carattere informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle altre parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare, le parti e gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto. L'articolo 3 stabilisce specifici requisiti per l'esercizio dell'attività di mediazione familiare.

Per l'accesso all'esercizio della professione si prevede l'obbligatorietà della laurea specialistica in determinate discipline, con l'aggiunta di specifici corsi biennali post universitari della durata di almeno 350 ore. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della legge potranno accedere alla professione anche i soggetti in possesso di una laurea specialistica e di un diploma rilasciato a seguito della partecipazione ad un corso annuale di almeno 500 ore riconosciuto dalle regioni di residenza. È previsto, altresì, che il possesso del titolo di mediatore familiare e la conseguente abilitazione all'esercizio della professione, siano accertati mediante l'obbligo, posto a carico delle regioni, di istituire elenchi pubblici degli organismi di mediazione familiare e dei mediatori professionisti. Con l'articolo 4, che introduce nel codice di procedura civile l'articolo 708-bis, viene regolamentata la procedura che rende obbligatorio, ai fini della prosecuzione del processo, l'invito alle parti interessate a ricorrere alla mediazione familiare.

L'articolo 5, infine, modificando l'articolo 337-octies del codice civile, definisce in maniera più puntuale l'obbligo, per il giudice, di tenere conto dell'opinione dei figli minori. La disposizione prevede inoltre specifiche modalità operative e logistiche per la loro audizione.

Ricorda che in materia di mediazione familiare interviene, poi, anche il disegno di legge n. 282, che

illustra. Nel merito il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1 precisa la finalità dell'intervento legislativo: la proposta di legge si propone di sostenere la genitorialità in caso di separazione o di cessazione di una convivenza, tramite lo strumento della mediazione familiare e conformemente alle convenzioni e alle raccomandazioni dell'Unione europea, affinché tutte le madri e i padri possano rimanere in condizione di cogenitorialità, anche in caso di separazione di coppia, al fine di garantire il superiore interesse affettivo, educativo e materiale dei figli.

L'articolo 2 individua le caratteristiche della mediazione familiare, con previsioni analoghe a quelle dettate dal disegno di legge n. 118. La mediazione familiare si pone i seguenti obiettivi: aiutare la coppia genitoriale a elaborare un progetto condiviso e consensuale di cogenitorialità nella separazione attraverso una metodologia mirata alla gestione del conflitto avendo come obiettivo specifico l'interesse dei figli; garantire ai figli il mantenimento di rapporti significativi e regolari con entrambi i genitori, ricevendo cure, affetto, educazione e istruzione; aiutare la coppia genitoriale a cogliere i bisogni e le manifestazioni emotive dei figli evitandone la strumentalizzazione nel conflitto; prevenire negligenze e violenze psicologiche, anche inconsapevoli, che possono esporre i figli al rischio di danni emotivi, nonché di comportamenti sociali devianti.

L'articolo 3, reca i requisiti di formazione dei mediatori familiari. I mediatori devono essere in possesso di laurea specialistica in discipline psicologiche, pedagogiche o giuridiche, nonché di una formazione specifica e certificata per l'esercizio della mediazione familiare di almeno 250 ore ripartite in modo tale da favorire l'assimilazione delle competenze acquisite. La formazione relativa alla mediazione familiare è demandata ad docenti universitari specialisti nell'ambito delle discipline psicologiche, pedagogiche, giuridiche o economiche con comprovata esperienza nel campo delle problematiche della famiglia e dei minori; e ai mediatori familiari professionisti in attività. Possono altresì esercitare l'attività di mediazione familiare coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un titolo di mediatore familiare riconosciuto dalla regione di residenza. La disposizione precisa che le competenze necessarie nel percorso formativo del mediatore professionista devono, fra gli altri, comprendere: aspetti psicologici della coppia e dello sviluppo del minore; aspetti sociologici dell'evoluzione della famiglia; aspetti pedagogici delle relazioni genitoriali e infine aspetti legati all'impatto delle separazioni sulle dinamiche familiari e in particolar modo sui figli.

L'articolo 4, introduce nel codice di rito l'articolo 706-*bis* materia di mediazione familiare. La disposizione prevede, in particolare, che qualora vi siano figli minorenni e vi sia disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso, la parte ricorrente o le parti congiuntamente hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e fatti salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pericolo per l'integrità psico-fisica dei figli minorenni o del ricorrente, di adire un organismo di mediazione familiare, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse del figlio o dei figli.

L'articolo 5 disciplina l'istituto della mediazione familiare nelle procedure di negoziazione assistita, prevedendo, anche in questo caso, l'obbligo per i coniugi di adire un organismo di mediazione familiare, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse dei figli.

L'articolo 6, infine, prevede l'istituzione presso ogni azienda sanitaria locale, di un servizio di mediazione familiare, ad accesso libero e gratuito, idoneo a svolgere gli obbligatorî tentativi di mediazione familiare (sia giudiziale che in sede di negoziazione assistita).

La Commissione conviene, stante l'attinenza di materia, di discutere tali disegni di legge insieme con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45 e connessi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 27 settembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (ant.) del 23/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018

Presidenza del Vice Presidente

[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 10,15 alle ore 12,25

*AUDIZIONI INFORMALI DI AVVOCATI ESPERTI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 45, 118, 735 E 768 (AFFIDO MINORI)*

1.3.2.1.4. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 42 (pom.) del 23/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)
MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018
42^a Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(846) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 16 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, illustra una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

I senatori [BALBONI](#) (FdI), [CUCCA](#) (PD) e [CALIENDO](#) (FI-BP), preannunciano la propria astensione.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del Presidente, relatore, posta ai voti, è approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sui disegni di legge n. 45, 118, 735 e 768 (Affido minori), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella mattina di oggi, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 871 (delega correttivi crisi d'impresa).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 24 (pom.) del 05/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2018

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

indi del Vice Presidente

[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,55

*AUDIZIONI INFORMALI DI AVVOCATI ESPERTI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 45, 118, 735 E 768*

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 26 (pom.) dell'08/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018

Presidenza del Vice Presidente

[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,55

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 45, 118, 735 E 768 (AFFIDO MINORI)*

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 27 (pom.) del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

Presidenza del Vice Presidente

[STANCANELLI](#)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,15

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 45, 118, 735 E 768 (AFFIDO MINORI)*

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 22/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018

Presidenza del Vice Presidente

[CRUCIOLI](#)

indi del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 15,15

*AUDIZIONI INFORMALI DI MAGISTRATI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 45, 118, 735 E 768 (AFFIDO MINORI)*

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 51 (pom.) del 28/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018
51ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REDIGENTE

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi

(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(837) BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45, 118, 735 e 768, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 837 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 26 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stato posto all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 837 (primo firmatario senatore Balboni).

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in esame che si rifà ai principi espressi nel 2013 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato, per la prima volta, l'Italia per non avere predisposto un sistema giuridico e amministrativo adeguato a tutelare il diritto inviolabile del genitore, nel caso di un padre separato, di esercitare il naturale rapporto familiare col figlio.

Venendo all'analisi dell'articolato normativo, sottolinea che l'articolo 1 è volto a ribadire l'importanza del ruolo di entrambi i genitori nella crescita dei figli; l'articolo 2 intende garantire la realizzazione di interventi di sostegno in favore dei padri separati, sotto il duplice aspetto dell'autonomia materiale e psicologica, e l'articolo 3 affida, in tale ambito, competenze specifiche ai centri di assistenza e mediazione familiare.

L'articolo 4 reca modifiche al codice civile con riferimento ai criteri per la corresponsione sia

dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge, sia dell'assegno di mantenimento per il figlio. L'articolo 5 modifica la legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, prevedendo che l'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge sia corrisposto solo laddove questi versi in uno stato di bisogno a lui non imputabile, e che abbia un limite di durata, nell'arco della quale il coniuge obbligato può chiedere in qualunque momento la verifica della sussistenza dei requisiti.

L'articolo 6 reca modifiche al codice penale, inserendo l'articolo 574-quater volto a disciplinare il delitto di impedimento doloso alla cura filiale.

L'articolo 7, infine, interviene sul testo unico delle imposte sui redditi disponendo l'esclusione dalla determinazione della base imponibile dell'assegno versato per il mantenimento del coniuge e degli alimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone che la discussione del disegno di legge n. 837 in materia strettamente connessa ai disegni di legge nn. 45, 118, 735 e 768 prosegua congiuntamente al seguito della discussione degli stessi.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le audizioni già in corso saranno quindi riferite anche al disegno di legge oggi abbinato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (n. 53)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Esame e rinvio)

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo che reca un'ampia riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Prima di passare alla disamina del contenuto del provvedimento svolge alcune notazioni procedurali: la legge n. 155 del 2017 è entrata in vigore il 14 novembre 2017. Il termine di esercizio della delega era fissato al 14 novembre 2018. In tale data il Governo ha trasmesso lo schema alle Camere e quindi in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 155 per effetto dello "scorrimento dei termini" necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, il termine per l'esercizio della delega è prorogato di ulteriori 60 giorni.

Nel merito lo schema di decreto legislativo si compone di 390 articoli, suddivisi in quattro parti.

La Parte I contiene il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ed è articolata in 10 titoli.

Il Titolo I, oltre a definire l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, reca le principali definizioni e i principi generali afferenti la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali. Tra gli elementi di maggiore rilievo si segnala in primo luogo, un cambiamento dell'oggetto e dell'ambito di applicazione delle procedure per la soluzione della crisi. Le disposizioni del Codice della crisi e dell'insolvenza disciplinano infatti lo stato di crisi o di insolvenza di qualsiasi debitore, ivi compresi consumatori, professionisti ed imprenditori di ogni dimensione e natura, anche agricoli, operanti come persona fisica, giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dei soli enti pubblici. Inoltre rilevanti sono anche le definizioni degli istituti richiamati nel nuovo Codice. Il Codice - dal quale scompare, in attuazione della delega ogni riferimento al termine "fallimento" - definisce - fra le altre - la nozione di crisi, intesa quale stato

di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate e quella, di matrice eurounitaria, di centro degli interessi principali del debitore, inteso come luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Ancora, con riguardo ai principi generali comuni alle varie forme di regolazione della crisi e dell'insolvenza la riforma modifica, in particolare, l'istituto della prededucibilità, al fine di contenere i costi delle procedure e di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili possa assorbire in misura rilevante l'attivo delle procedure. Rilevante è poi la previsione di una trattazione unitaria ed urgente di tutte le domande di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In un quadro di generale semplificazione e contenimento dei costi delle procedure sono previste misure volte ad incentivare le modalità telematiche nelle comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo e assistenza delle procedure.

Il Titolo II reca disposizioni per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. La disciplina di puntuali strumenti di allerta, finalizzati a far emergere tempestivamente la crisi dell'impresa, e di ricercare, con l'ausilio degli organi di controllo o dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa una soluzione stragiudiziale alla crisi mediante l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale costituisce uno degli elementi di maggiore novità della riforma. Ulteriori elementi qualificanti del Titolo II sono l'istituzione presso ciascuna camera di commercio di un organismo di composizione della crisi d'impresa (cosiddetto OCRI) chiamato ad assistere il debitore nella procedura di composizione della crisi; la previsione di un apposito procedimento di composizione assistita della crisi, che è finalizzato a ricercare una soluzione alla crisi mediante una trattativa con i creditori svolta con la mediazione - appunto - dell'OCRI; e infine, la disciplina di misure premiali (patrimoniali e legali) per i debitori/imprenditori che procedono all'auto-segnalazione delle circostanze di crisi che caratterizzano la loro impresa in maniera tempestiva ovvero entro sei mesi dal verificarsi di determinati indicatori di crisi.

Il Titolo III regola le procedure giurisdizionali di regolazione della crisi e dell'insolvenza che si rendono necessarie qualora non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali. Le disposizioni in materia di giurisdizione e di competenza e quelle sulla cessazione dell'attività del debitore, ivi previste, si muovono sostanzialmente in linea con quanto stabilito dalla vigente legge fallimentare. Un alto tasso di innovatività ha invece disciplina relativa all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Con riguardo proprio alle regole sull'iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si segnalano le seguenti principali novità: si generalizza la legittimazione ad agire del debitore a tutte le procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza; si estende la legittimazione ad agire, per la sola procedura di liquidazione giudiziale, anche agli organi e alle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa; si estende l'ambito oggettivo di applicazione della legittimazione ad agire del pubblico ministero ad ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza; si arricchisce l'armamentario documentale che il debitore deve depositare presso il tribunale una volta che chieda l'accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. La riforma introduce e disciplina, poi, l'innovativa procedura di accertamento unico per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Infine un' importante novità del processo di riforma le misure protettive, le quali sono richieste dal debitore alla sezione specializzata del tribunale al fine di concludere l'accordo stragiudiziale.

Il Titolo IV disciplina i seguenti strumenti di regolazione della crisi: i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione; le procedure di sovraindebitamento; il concordato preventivo. Si tratta di istituti che si propongono tutti la finalità del recupero dell'impresa in crisi: nell'ottica della delega è il recupero dell'impresa la finalità che deve ritenersi prevalente rispetto a quella meramente liquidatoria. Con riguardo ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione, la disciplina riprende, modificandola e integrandola, quella vigente. Fra le novità più salienti si segnalano: l'introduzione di accordi agevolati; l'estensione dell'ambito di applicazione degli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e delle convenzioni di moratoria anche a creditori non aderenti appartenenti a

categorie omogenee diverse da quella dei creditori finanziari. La riforma rivede inoltre la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento: introducendo una specifica disciplina con riferimento alle procedure riferite a membri di una stessa famiglia; introducendo la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore. Si tratta di istituti che riprendono in linea generale i vigenti istituti dell'accordo del debitore e del piano del consumatore, ma che se ne differenziano per l'ambito di applicazione (il concordato minore, a differenza dell'accordo del debitore, non può trovare applicazione con riguardo ai debitori- consumatori) e per il generale rafforzamento del ruolo, nelle procedure, degli organismi di composizione della crisi. In relazione al concordato preventivo la riforma si pone in sostanziale continuità con la disciplina vigente, prevedendo tuttavia alcune misure volte ad incentivare il ricorso al concordato in continuità.

Il Titolo V ha per oggetto la "liquidazione giudiziale", e cioè la procedura che sostituisce il fallimento, finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. La procedura conserva le caratteristiche essenziali rispetto a quella vigente, salvo alcuni elementi innovativi volti a rendere la stessa più snella ed efficiente e a conferire particolare centralità alla figura del curatore. Tra le novità più rilevanti si segnala l'attribuzione al curatore la facoltà di effettuare azioni di responsabilità a più ampio raggio, escludendosi la previa autorizzazione da parte del giudice delegato e il parere del comitato dei creditori. Sempre con riguardo al ruolo del curatore è introdotta una nuova disciplina concernente gli obblighi informativi a carico dello stesso: è infatti prevista la tenuta di un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e rimodulata la tempistica per le relazioni. Fra le ulteriori novità si segnalano l'estensione del raggio temporale per l'azione revocatoria, facendolo decorrere dal deposito della domanda, anziché dall'apertura della procedura; il ridimensionamento del ruolo del comitato dei creditori, che viene soppresso per le procedure minori, e reso più snello per le altre, tramite la previsione della consultazione telematica.

Con riferimento agli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori, la principale novità consiste nella fissazione della data da cui calcolare il periodo sospetto dal quale considerare eventuali atti compiuti in danno dei creditori, in quella del deposito dell'istanza con cui si chiede l'apertura della liquidazione. Nuove specifiche disposizioni concernono lo scioglimento di contratto preliminare di vendita immobiliare e i contratti di carattere personale, nonché la disciplina dei contratti ad esecuzione continuata o periodica. In relazione all'accertamento dello stato passivo, è previsto che i creditori possano partecipare al concorso anche senza l'assistenza di un difensore e possano farlo anche con riguardo alle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui. E' disciplinata, poi, in modo innovativo la liquidazione dell'attivo, con la previsione di un obbligo di stima dei beni, del ricorso al portale delle vendite pubbliche, di una durata massima della procedura (5 anni prorogabili a 7) e dettando disposizioni specifiche sulla vendita dei beni, con particolare riguardo al numero di tentativi da esperire ed al prezzo di aggiudicazione, attribuendo significativi poteri al giudice delegato. Infine la riforma disciplina il diritto all'esdebitazione, dell'imprenditore insolvente come del consumatore, eliminando la norme che attualmente precludono la concessione del beneficio qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. L'esdebitazione può essere ottenuta alla chiusura della liquidazione o comunque trascorsi 3 anni dall'apertura della stessa. La riforma consente, inoltre, l'esdebitazione anche del debitore che nonsia in grado di adempiere minimamente alle proprie obbligazioni e non possa offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. In questo caso l'accesso al beneficio può essere concesso una sola volta.

Il Titolo VI reca la disciplina relativa ai gruppi di imprese. Tra le novità della riforma vi è l'esplicito riconoscimento dell'istituto del gruppo d'impresa il cui presupposto fondamentale è l'effettiva attività di direzione e coordinamento di società-madre. La vigente normativa non consente, infatti, di trattare il gruppo di imprese come un'entità unica, considerando ogni società come un soggetto di diritto autonomo. Viene quindi dettata una nuova disciplina che, per i gruppi di imprese - di cui è data specifica definizione - prevede una procedura unitaria davanti al tribunale dell'impresa per l'accesso ai

diversi strumenti di risoluzione della crisi: concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti, ove sia possibile garantire la continuità aziendale; in caso negativo, liquidazione giudiziale del gruppo.

Il Titolo VII contiene le disposizioni relative alla liquidazione coatta amministrativa. La riforma delimita in misura sostanziale l'applicazione dell'istituto alle imprese in stato di insolvenza. La principale novità riguarda i presupposti soggettivi dell'istituto allo scopo di rendere applicabile in via generale la procedura concorsuale ordinaria, anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza che, sulla base delle attuali disposizioni, dovrebbero essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. La liquidazione coatta non sarà, infatti, più applicabile a tutte le imprese individuate da leggi speciali che esercitino attività a rilevanza pubblicistica o che operino in settori assoggettati a controllo pubblico ma solo a determinate categorie di imprese specificamente individuate (che, sostanzialmente rientrano nel settore bancario, dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni) o quando costituisca sbocco di un procedimento amministrativo per violazioni accertate dalle autorità amministrative di vigilanza. Il Titolo VIII, in materia di liquidazione giudiziale e misure cautelari penali, detta disposizioni di coordinamento con il Codice antimafia stabilendo in particolare la prevalenza delle misure adottate in sede penale (sia prima che dopo la dichiarazione di insolvenza) rispetto a quelle relative alla procedura concorsuale. Diversamente da quanto disposto dalla delega, non sono state previste disposizioni di coordinamento della disciplina concorsuale con quella del decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con particolare riferimento alle misure cautelari adottate in tale sede.

Il Titolo IX, dedicato alle disposizioni penali, lascia sostanzialmente inalterata la disciplina penale contenuta nella vigente legge fallimentare (e nella legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento), apportando modifiche solo terminologiche.

Il Titolo X, contiene disposizioni generali di coordinamento in materia di: strumenti di allerta e composizione assistita della crisi; albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure; disciplina dei procedimenti concorsuali. Analogo coordinamento è introdotto con la disciplina di diritto del lavoro, con la liquidazione coatta amministrativa e con la disciplina penale. Sono, infine, abrogate alcune disposizioni della legge fallimentare, relative ad istituti ormai soppressi.

La Parte II apporta modificazioni al libro V del codice civile e in particolare alle disposizioni in materia: di assetti organizzativi dell'impresa; di assetti organizzativi societari, di responsabilità degli amministratori, di nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, di cause di scioglimento delle società per azioni; nonché alla disciplina dell'insolvenza delle società cooperative. La Parte III, reca novelle al decreto legislativo n. 122 del 2005, dirette a tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. In particolare, si interviene sulle disposizioni che disciplinano la fideiussione e su quelle relative alla polizza assicurativa.

La Parte IV contiene le disposizioni finali e transitorie. In particolare le disposizioni che disciplinano gli istituti della crisi e dell'insolvenza entrano in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione. Per talune altre disposizioni (tra le quali alcune modifiche al codice civile nonché le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla Parte III), la data di entrata in vigore è stata invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Restano disciplinati dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e dalla legge n. 3 del 2012 sia i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande) sia le procedure pendenti alla medesima data.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che sulla materia si è già svolto un approfondimento conoscitivo mediante audizioni la scorsa settimana.

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) assicura che gli esiti delle audizioni, nonché i contributi che i commissari vorranno fornire, saranno da lui tenuti in debita considerazione ai fini della redazione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [OSTELLARI](#) informa che da parte del Ministero della giustizia sono stati resi disponibili i dati sulla prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione. Ricorda che è già aperta la discussione generale.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) esprime perplessità sulla procedura ed i tempi seguiti per l'approvazione di un disegno di legge particolarmente delicato che avrebbe meritato un esame più congruo ed approfondito.

Ricorda l'intervento critico di molti magistrati ed esperti del settore riguardo al problema della prescrizione che, a suo avviso, finirebbe per lasciare cittadino sottoposto per lungo tempo alla potestà punitiva dello Stato.

Condivide quanto affermato sul punto nella precedente seduta dal senatore Balboni.

Solleva perplessità sul ricorso a un sistema del doppio binario sanzionatorio che si porrebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem. Solleva perplessità in merito all'applicazione di siffatto sistema, come proposto dal provvedimento in esame per reati contro la pubblica amministrazione quali il peculato, per il quale appare eccessiva l'utilizzazione di un sistema oggi previsto per gravissimi reati quali quelli di criminalità organizzata di stampo mafioso.

Ricorda che le norme sulla prescrizione, pur avendo formalmente carattere processuale, di fatto finiscono con l'incidere sulla calcolabilità delle conseguenze penali (principio ribadito dall'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Contesta l'inasprimento delle pene e l'ampliamento al ricorso ai reati - ostacolo.

Riguardo poi alla figura dell'agente provocatore paventa il rischio che si provochi una paralisi dell'attività amministrativa tutte le volte in cui il funzionario di una piccola realtà amministrativa per timore di incorrere in sanzioni penali, assuma un atteggiamento timoroso che lo porti alla inerzia piuttosto che ad assumersi responsabilità decisionali: potrebbe implementarsi la dannosa prassi amministrativa di non decidere piuttosto che rischiare con conseguenze penali per la propria azione in buona fede.

Invita in conclusione a valutare la possibilità di inserire una norma che consenta un monitoraggio da svolgere due o tre anni dopo l'entrata in vigore della riforma.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) ricorda l'importanza della lotta alla corruzione come valore comune per il bene del Paese, a prescindere dalla appartenenza politica.

Richiama in proposito il disegno di legge a sua firma che nella precedente legislatura aveva tentato di introdurre rimedi contro la pratica della corruzione.

Sottolinea come anche la criminalità organizzata tenda ormai a sostituire il metodo dell'intimidazione violenta con il ricorso sistematico a pratiche corruttive, come emerso rispetto alla vicenda di cronaca giudiziaria di mafia capitale.

Rileva ancora come la prassi corruttiva sia difficile da scalfire soprattutto per l'esistenza di un circuito corruttivo che non consente l'emersione del pactum sceleris, e come l'Italia sia agli ultimi posti rispetto

agli standard internazionali sulla lotta alla corruzione, che si presenta come diffusa ed endemica, di difficile contrasto trattandosi di un reato senza vittime e senza testimoni.

Valuta positivamente per l'inserimento di una causa di non punibilità per chi denuncia la corruzione, ricordando che si tratterebbe di un esperimento già proposto all'epoca di Tangentopoli.

Esprime condivisione per l'introduzione della figura dell'agente infiltrato, già sperimentata in altri settori dell'ordinamento in particolare per la compravendita simulata di stupefacenti nel testo unico degli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

Esprime perplessità tuttavia sull'affidamento delle indagini a corpi specializzati quali lo S.C.O. o la D.I.A., suggerendo invece che le indagini vengano affidate ai comuni ufficiali di polizia giudiziaria d'intesa semmai con i membri dei suddetti corpi.

Sul problema della prescrizione ritiene invece che le cause siano da individuare nelle eccessive garanzie che l'attuale processo penale riconosce all'imputato.

Ricorda come la prescrizione venga ad incidere sull'obbligatorietà dell'azione penale rendendola nei fatti discrezionale e come il problema sia stato generato dall'aver unito le garanzie del processo accusatorio in un impianto, quello della vecchio codice di procedura penale, di stampo inquisitorio.

Fa presente come le tante garanzie riconosciute al cittadino, di fatto rendano impossibile il completamento del processo penale entro il limite di sei anni previsto dalla disciplina europea, soprattutto quando la prescrizione viene a maturare dal giorno del fatto del commesso reato.

Questa situazione è poi alimentata dal fallimento, a suo avviso, dei riti alternativi che non vengono scelti strategicamente dall'imputato il quale sa, il più delle volte, di poter confidare sulla prescrizione.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) interviene in senso critico ricordando che con questo testo verrebbe obliterata la garanzia del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, e si verrebbe ad abrogare di fatto la regola della ragionevole durata del processo come prevista dalla legge Pinto, creando una inaccettabile figura di imputato a vita (sul punto richiama le considerazioni dei senatori Fiammetta Modena e Balboni).

Difende poi l'intervento della legge ex Cirielli che a suo avviso, dati alla mano, avrebbe provocato un dimezzamento delle pronunce di prescrizione.

Esprime perplessità sul fatto che l'intervento normativo proposto non agisca invece sul problema della prescrizione nell'ambito delle indagini preliminari;

paventa il rischio che si produca attraverso una eterogenesi dei fini il risultato opposto a quello che si voleva ottenere: cioè l'allungamento della durata dei processi.

Valuta criticamente l'eccessiva limitazione delle garanzie dell'imputato o dall'indagato attraverso l'ampliamento del ricorso al captatore informatico e per quanto riguarda il divieto perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, sottolinea che esso lederebbe il principio della funzione rieducativa della pena.

Il senatore [STANCANELLI](#) (FdI) condivide la premessa dell'intervento del senatore Grasso ricordando come l'obiettivo di combattere la corruzione sia stato patrimonio comune anche della destra italiana.

Si associa poi nel merito quanto affermato dal senatore Balboni nella precedente seduta.

Si limita ad esprimere perplessità sul ricorso alla figura dell'agente infiltrato che di fatto, poi, diventerebbe un agente provocatore, che finirebbe con l'agire in violazione dei limiti previsti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dando vita ad un soggetto che non si limita a una mera attività di osservazione dell'altrui operato al fine di raccogliere le prove della responsabilità penale, ma provoca reati che altrimenti non sarebbero stati commessi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione, per oggi, mercoledì 28 novembre, alle ore 19 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 35 (pom.) del 29/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018

Presidenza del Vice Presidente

[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 15,25

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI E MAGISTRATI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI
DISEGNI DI LEGGE NN. 45, 118, 735, 768 E 837 (AFFIDO MINORI)*

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 37 (ant.) del 04/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018

Presidenza del Vice Presidente

[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 10 alle 10,40

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 45, 118, 735, 768 E 837 (AFFIDO MINORI)*

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 40 (ant.) del 15/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 40

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

Presidenza del Vice Presidente

[STANCANELLI](#)

indi del Vice Presidente

[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 14,30

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 45, 118, 735, 768 E 837 (AFFIDO MINORI)*

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 43 (pom.) del 31/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019

Presidenza del Vice Presidente

[CRUCIOLI](#)

indi del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 15,10

*AUDIZIONI INFORMALI DI PSICOLOGI E ASSISTENTI SOCIALI NELL'AMBITO DELL'ESAME
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 45, 118, 735, 768 E 837 (AFFIDO MINORI)*

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 44 (ant.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019

Presidenza del Vice Presidente

[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 12,40

*AUDIZIONI INFORMALI DI PROFESSORI ED ESPERTI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI
DISEGNI DI LEGGE NN. 45, 118, 735, 768 E 837 (AFFIDO MINORI)*

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 45 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 45

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

indi del Vice Presidente

[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,35

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI ED ESPERTI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI
DISEGNI DI LEGGE NN. 45, 118, 735, 768 E 837 (AFFIDO MINORI)*

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 51 (pom.) del 14/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 13 alle ore 14,40

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI ED ESPERTI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI
DISEGNI DI LEGGE NN. 45, 118, 735, 768 E 837 (AFFIDO MINORI)*

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 55 (pom.) del 07/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

Presidenza del Vice Presidente

[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 15,15

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI ED ESPERTI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI
DISEGNI DI LEGGE NN. 45, 118, 735, 768 E 837 (AFFIDO MINORI)*

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 81 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
81ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI
indi del Vice Presidente
CRUCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **CALIENDO** (*FI-BP*) intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia la necessità di effettuare approfondimenti in merito ai disegni di legge sull'affido condiviso all'ordine del giorno della seduta odierna sia dal punto di vista sostanziale che processuale.

Chiede chiarimenti su come saranno organizzati gli interventi dei singoli senatori e propone di dividerli in due parti al fine di consentire un migliore approfondimento delle questioni controverse.

Il senatore **CUCCA** (*PD*) intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, evidenzia la presenza di molti elementi dubbi sui disegni di legge in discorso ed insiste anche a nome del proprio Gruppo per chiederne il ritiro. Fa notare come la presenza di numerosi senatori del Gruppo del Partito Democratico abbia proprio questo senso. Chiede poi che si utilizzi per le prossime sedute un'aula più ampia dal momento che parteciperanno alle sedute molti senatori del Gruppo del Partito Democratico anche non facenti parte della Commissione giustizia.

Il **PRESIDENTE** fa presente che entrambe le questioni verranno discusse nel corso dell'Ufficio di Presidenza e che i disegni di legge n. 45 e connessi saranno trattati in un successivo punto della seduta odierna.

IN SEDE REFERENTE

(510-B) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il **PRESIDENTE** ricorda che in sede di Ufficio di Presidenza si era convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno per oggi alle ore 19.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-BP*) fa presente come il testo approvato dal Senato avesse raggiunto un accordo in merito al problema della conoscenza del metodo mafioso da parte dell'agente mentre la modifica inserita nel corso dei lavori della Camera dei deputati restituisce un testo piuttosto problematico.

Ritiene pertanto poco congruo il termine fissato per gli emendamenti alle ore 19, termine che non consente di rielaborare adeguatamente il testo.

Il senatore **CUCCA** (*PD*) fa presente come si fosse concordato sulla fissazione del termine degli emendamenti alle 19 di oggi nell'Ufficio di Presidenza della scorsa settimana anche per venire incontro alle esigenze di alcuni senatori che dovevano partecipare ai lavori della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari.

In merito al testo approvato dalla Camera dei deputati ritiene peraltro che il medesimo abbia peggiorato notevolmente la qualità normativa del testo approvato dal Senato.

Il **PRESIDENTE** avverte quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno resta fissato per le ore 19 di oggi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(856) DE BERTOLDI. - Modifiche al codice civile, in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori
(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, che si propone, attraverso modifiche ad alcuni articoli del codice civile in materia di assicurazioni, di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori.

Rileva che il disegno di legge consta di quattro articoli.

Nel merito l'articolo 1 inserisce un ulteriore comma all'articolo 1743 del codice civile che disciplina il diritto reciproco di esclusiva. La nuova disposizione introduce il divieto per gli agenti assicurativi di qualsiasi forma di esclusiva, nei rami danni, vita e previdenza, nei rapporti con le imprese di assicurazione. Tale divieto vale per tutti i distributori di prodotti assicurativi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *n. I*), del Codice delle assicurazioni private. Tale lettera - è opportuno ricordare - ricomprende nella nozione di "distributore di prodotti assicurativi" qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione.

L'articolo 2 aggiunge due ulteriori commi all'articolo 1750 del codice civile, il quale disciplina la durata del contratto e il suo eventuale recesso. Il primo dei due nuovi commi prevede che all'agente di assicurazione è sempre conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti assicurativi. Il secondo nuovo comma specifica che nel rapporto di agenzia assicurativa, il periodo di preavviso dovuto dall'impresa, salvi i casi in cui sia legittimo il recesso *ad nutum* per giusta causa, non può essere mai inferiore a sei mesi. Esso può essere sostituito con una corrispondente indennità solo con l'accordo scritto dell'agente e ogni patto contrario è nullo.

L'articolo 3 riscrive l'articolo 1753 del codice civile in materia di agenti di assicurazione. In particolare la disposizione come modificata prevede che la disciplina del contratto di agenzia, di cui al Capo X del Titolo III del Libro IV del codice civile, è applicabile anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali delle imprese e degli agenti assicurativi comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa. Gli accordi nazionali predetti continuano a disciplinare i rapporti tra imprese e agenti, anche dopo la loro scadenza, sino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi nazionali validamente stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese e degli agenti.

L'articolo 4, infine, modifica l'articolo 1899 del codice civile relativo alla durata dell'assicurazione. In base al nuovo articolo 1899 del codice civile l'assicurazione - tranne che nel caso di assicurazioni sulla vita - ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale del contratto di assicurazione ramo danni, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Nei contratti del ramo malattia il recesso e la disdetta possono essere esercitati esclusivamente dal contraente. Resta confermata la possibilità di proroga tacita.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi

(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affidamento condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(837) BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio
(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 28 novembre 2018.

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata avanzata da parte dei senatori Pillon, Pepe, Pellegrini, Crucioli e Alessandra Riccardi, una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e

nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(118) DE POLI. - *Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi*

(735) PILLON ed altri. - *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare*

(837) BALBONI ed altri. - *Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio*
(Esame congiunto e rinvio)

La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Il senatore **CUCCA** (PD) manifesta perplessità in merito alla richiesta testé avanzata di rimessione all'Assemblea, che è finalizzata, a suo dire, esclusivamente a mortificare i tempi della discussione, dal momento che tale scelta imporrà un contingentamento dei tempi per via della prossima calendarizzazione in Assemblea.

Il **PRESIDENTE** ricorda che le richieste di passaggio dalla sede redigente quella referente sono state già presentate più volte nel corso di questa legislatura sempre da parte dei rappresentanti dell'opposizione. Fa presente che non vi è il rischio paventato dal senatore Cucca di una calendarizzazione dei lavori da parte della Conferenza dei Capigruppo talmente stringente da non consentire un adeguato dibattito e conclusione dell'esame in Commissione.

La senatrice **VALENTE** (PD) concorda con il senatore Cucca ritenendo che questa operazione finisca con il perseguire l'intento di dettare i tempi della discussione. Rimarca la forte critica che emerge da più parti verso i provvedimenti.

Il senatore **CRUCIOLI** (M5S) ricordando di essere tra i firmatari di questa richiesta ritiene che la medesima debba essere interpretata con uno spirito opposto rispetto a quello paventato, in quanto l'intento è semmai quello di ampliare il dibattito sul testo, non di comprimerlo, in un'ottica costruttiva. Sottolinea come il Partito Democratico, pur tanto sensibile al tema in questione, non abbia depositato un proprio testo nonostante ne avesse presentato uno nella precedente legislatura e ne abbia presentato un altro in questa legislatura, poi ritirato. Ricorda come la priorità del proprio Gruppo sia agire a tutela dell'interesse dei bambini.

Il senatore **PEPE** (L-SP-PSd'Az) sottolinea l'atteggiamento contraddittorio del Partito Democratico che prima chiede il ritiro dei disegni di legge in questione, per poi dolersi della mancanza dei tempi di discussione.

Il senatore **CALIENDO** (FI-BP) insiste affinché si verifichino in concreto le modalità in base alle quali si dovrà svolgere il dibattito sui disegni di legge.

La senatrice **CIRINNA'** (PD) intervenendo in replica al senatore Pepe ricorda come il Partito Democratico continui ad insistere sempre sul ritiro dei testi in questione.

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta è sospesa per consentire lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,10.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione generale inizierà nella presente seduta e che proseguirà nelle successive sedute. Informa che sono iscritti a parlare i componenti del Gruppo del Partito Democratico e che gli altri Gruppi segnaleranno a loro volta le proprie iscrizioni.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) dopo aver illustrato le premesse del disegno di legge che si propone di realizzare il principio dei tempi paritetici, ritiene tuttavia di esprimere alcune criticità facendo leva sul fatto che tale modello non sarebbe rispettato nemmeno in Paesi come il Belgio o l'Olanda caratterizzati in buona sostanza da un modello di Stato sociale più evoluto e più organizzato rispetto al nostro, mentre tornando all'esperienza italiana, ricorda come nella sua attività di magistrato ha avuto modo di notare come solo raramente i padri chiedano di avere dei tempi di affidamento più ampi rispetto a quelli canonici del fine settimana alternato. Questo scarso ricorso alla prassi dei tempi paritetici si spiega a suo avviso con il fatto che il nostro modello sociale è ancora improntato ad una prevalenza economica dell'uomo, come attestano i tassi di disoccupazione femminile piuttosto marcati nel nostro Paese.

Fa notare le perplessità in merito alla proposta di introdurre la mediazione obbligatoria per una serie di ragioni: intanto perché, a suo dire, la mediazione familiare è ben diversa dalla mediazione classica e non può essere considerata uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, vista la presenza di situazioni affettive e a carattere marcatamente indisponibile.

Sempre in merito alla mediazione obbligatoria ritiene che contrasti con l'articolo 48 della Convenzione di Istanbul che vieta ai Paesi sottoscrittori il ricorso a forme di mediazione in situazioni in cui possano esservi state violenze domestiche.

Evidenzia le criticità in merito al problema economico dal momento che solo il primo incontro di mediazione sarebbe gratuito mentre i costi degli incontri successivi resterebbero a carico dei coniugi. Pone inoltre un problema di sostenibilità economica in merito alla previsione che riconosce la gratuità del primo incontro di mediazione, chiedendosi quali possano essere gli impatti di tali costi sull'erario. Condivide invece e saluta con favore l'introduzione della figura del coordinatore familiare. Non condivide invece al contrario l'idea che l'ordinanza del giudice istruttore possa essere modificabile perché a suo dire ciò comporterebbe un allungamento dei tempi processuali con il rischio che vengano presentati ricorsi dilatorio o pretestuosi. Contesta la diversificazione che ne deriverebbe in merito al diverso trattamento processuale per i figli legittimi rispetto ai figli naturali.

Critica il rischio che possano scaturire prassi quali quella dell'affidamento alternato (prassi che, ricorda, fu in passato sperimentata da alcuni tribunali ma poi subito abbandonata per via delle conseguenze negative che lasciava sullo sviluppo dei minori).

Ricorda come un sistema di affidamento alternato possa scontrarsi con problemi logistici derivanti dalle distanze fisiche tra le abitazioni dei coniugi separati anche all'interno delle stesse città, soprattutto se si tratta di grandi città come Roma o Milano, laddove le difficoltà finirebbero poi appunto con l'essere anche aggravate dalle disparità di capacità economica tra i genitori.

Esprime criticità in merito al riferimento alla così detta "abitazione idonea", nonché sul piano genitoriale nella parte in cui equiparerebbe comunque il trattamento dei figli minori a prescindere dall'età.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) conferma a suo avviso l'impossibilità di procedere ad un'attività emendativa dei disegni di legge e insiste nel chiederne il ritiro. Ne paventa l'incostituzionalità sotto diversi profili quali innanzitutto la violazione del principio di parità tra coniugi di cui all'articolo 29 della Costituzione, la violazione della Convenzione di Istanbul sulla mediazione, la violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. Denuncia nei presenti disegni di legge e in particolare nel disegno di legge n. 735 una visione burocratica, adultocentrica che non considera affatto il miglior interesse del minore e di confondere la bigenitorialità con la cogestione paritaria dei tempi e del minore; accusa tale disegno di legge di ignorare le difficoltà delle donne rispetto all'accesso al lavoro fuori casa.

Tale disegno di legge inoltre non terrebbe conto delle difficoltà e delle disparità economiche tra uomo

e donna finendo per il rendere l'elemento economico una discriminante rispetto alla libertà dell'esercizio del proprio diritto all'autodeterminazione, finendo poi con l'aggravare la burocratizzazione della fine del matrimonio a pregiudizio dei soggetti più deboli. Ricorda in proposito che ad ottobre 2018 un rapporto dell'Onu ha espresso perplessità sul disegno di legge in questione che comporterebbe a suo dire una regressione della condizione della donna alimentando le disuguaglianze di genere e azzerando le conquiste femminili degli ultimi decenni.

Esprime criticità in merito al ricorso alla mediazione obbligatoria facendo presente come sia possibile utilizzare un percorso di mediazione solo a fronte di situazioni di pariteticità tra le parti ma non a fronte di situazioni caratterizzate da una disuguaglianza e da una asimmetria. In tal caso non ha senso alcuno, a suo dire, il ricorso alla pratica della mediazione che si tradurrebbe poi in una prassi incostituzionale dal momento che si porrebbe come condizione di accesso obbligatoria alla giurisdizione. La parte debole sarebbe pertanto sempre destinata a soccombere nel procedimento di mediazione aggravando la condizione di vittimizzazione della donna. Esprime perplessità in merito ai costi economici della mediazione, costi economici che ricadranno ancora una volta sulla parte più debole del rapporto.

Ricorda come la mediazione non possa essere considerata una forma alternativa di soluzione delle controversie, sul punto condividendo l'opinione del senatore Caliendo.

Circa il piano genitoriale esprime criticità, considerandolo uno strumento di burocratizzazione del rapporto di fine matrimonio, uno strumento che darebbe vita ad una sorta di conto economico o ad una sorta di bilancio che esprime una visione contabilistica del rapporto genitore-figlio.

Esprime altresì criticità nella parte in cui disegno di legge codifica la sindrome di alienazione parentale, ritenendo che si tratti di una sindrome che non ha alcuna validità scientifica e che finirebbe con il legittimare il rischio di nascondere situazioni di violenze non denunciate, soprattutto ricordando come proprio nella fase della crisi matrimoniale si accentuino le violenze familiari, con i rischi di gravi fenomeni quali il femminicidio.

Esprime infine perplessità nella parte in cui in cui l'articolo 19 di tale disegno di legge proceda ad abrogare l'addebito della separazione, tutto ciò suo dire finendo col vanificare le previsioni degli obblighi matrimoniali e creando una generale situazione di irresponsabilità.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) auspica che nelle prossime sedute vi sia la presenza di un rappresentante del Governo, stante il grande rilievo delle tematiche in esame.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà portatore di questa istanza presso il Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 83 (pom.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019
83ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,40.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori delle sedute odierne e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi

(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(837) BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che prosegue la discussione generale.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) interviene in particolare in merito al disegno di legge n. 735 rilevandone le contraddizioni e contestando innanzitutto le premesse da cui muove la relazione introduttiva, vale a dire il confronto con i Paesi scandinavi rispetto ai quali si registrano

percentuali elevate di affidamento paritetico dei figli in sede di separazione dei coniugi: contesta il confronto con la Svezia in quanto si tratterebbe di una realtà dal punto di vista economico-sociale molto diversa da quella italiana.

Ricorda come nei Paesi scandinavi si siano effettuate politiche di investimento a sostegno del reddito della famiglia con l'introduzione di congedi genitoriali che hanno poi di fatto favorito anche l'occupazione femminile che si presenta in percentuali ben diverse da quelle italiane (78 per cento a fronte di un 46 per cento di donne occupate in Italia).

Porta poi a sostegno della sua tesi alcuni dati statistici in base ai quali la Svezia si caratterizzerebbe per una percentuale del 70 per cento di padri che fruiscono del congedo parentale a fronte di una percentuale del 2 per cento, minimale, registrata in Italia.

Nei Paesi scandinavi quindi l'esperienza è stata quella di investire in azioni a sostegno della spesa pubblica prescolare.

Tutto ciò ha favorito il superamento delle disuguaglianze economico sociali tra la posizione dell'uomo e la posizione della donna, premessa necessaria dalla quale bisogna partire al fine di esaminare il problema della crisi della famiglia.

Rileva poi come l'Italia sia completamente differente rispetto ai Paesi scandinavi e pertanto non possa importarsi in Italia il modello della bigenitorialità perfetta tipico dei Paesi nordeuropei.

Sottolinea come per formazione sociale in Italia esista ancora una divisione del lavoro tradizionale, che vede l'uomo protagonista del lavoro fuori dalle mura domestiche e la donna tendenzialmente dedicarsi ai figli: pertanto tale modello tradizionale di impostazione familiare rischia di essere stravolto dall'intervento legislativo in oggetto che sarebbe poi affetto da una visione dirigistica del diritto di famiglia che pone al centro l'interesse dei padri separati piuttosto che quello dei figli; il disegno di legge sembra ispirato alla necessità di evitare che il padre separato possa perdere diritti patrimoniali come quello del godimento della casa familiare, che viene assegnata tendenzialmente alla donna.

Critica poi il ricorso alla mediazione obbligatoria che provoca un allungamento dei tempi di procedimenti ed un aumento dei costi.

Critica il disegno di legge anche nella parte in cui finisce col provocare la riduzione della discrezionalità del giudice.

Paventa il rischio che il ricorso alla mediazione obbligatoria in ogni caso possa finire col costringere alla mediazione anche situazioni che nascondono violenze familiari.

Evidenzia le problematiche connesse al problema delle donne spesso accusate di presentare false accuse di violenza, ritenendo come il disegno di legge muova da una posizione ideologica, in base alla quale le accuse di violenza di cui sarebbero vittime le madri si presumano sempre false.

Giudica il disegno di legge come inemendabile e ricordando che il diritto di famiglia non ha bisogno di una vera e propria riforma sottolinea come la parità dei sessi debba nascere dalla società.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD) ritiene innanzitutto inappropriato un intervento legislativo così incisivo in un settore caratterizzato dalla dimensione degli affetti quale quello della famiglia.

Critica in particolare il disegno di legge d'iniziativa del senatore Pillon, giudicandolo fortemente ideologizzato e ricorda tra l'altro le critiche che sono state fatte presenti dagli operatori sociali intervenuti nel corso delle audizioni.

Ricorda la diversità della società italiana rispetto alle altre società europee soprattutto per quanto riguarda la differenza del reddito tra uomo e donna.

Richiama le preoccupazioni espresse anche dagli organi internazionali, tra cui l'ONU, e dalle associazioni di volontariato che si occupano degli osservatori sulle differenze di genere che hanno manifestato come l'approvazione di questo disegno di legge porterebbe ad una regressione della posizione della donna.

Critica ed esprime preoccupazioni in merito all'attenzione data alla sindrome di alienazione parentale che, a suo dire, è priva di rilevanza scientifica.

Ricorda come il tema della genitorialità non possa essere affrontato in maniera coattiva e con

pregiudizi ideologici, dimenticando il miglior interesse del minore che deve venire prima di tutto. Evidenzia come tale disegno di legge si caratterizzi per trasformare il minore in un oggetto di diritti e non in un soggetto di diritto.

Critica la previsione relativa al mantenimento diretto che cesserebbe al raggiungimento dei 25 anni. Esprime critiche altresì in merito al percorso di mediazione obbligatoria e soprattutto qualora si nascondano rischi di abusi e violenze familiari.

Insiste pertanto nella richiesta di ritiro del disegno di legge.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD) interviene esprimendo contrarietà su tutti i punti del disegno di legge a prima firma del senatore Pillon.

Innanzitutto muove dalle premesse secondo cui a suo dire già la riforma dell'affido condiviso operata con la legge n. 54 del 2006 avrebbe già raggiunto i suoi obiettivi e non necessita di un intervento, tantomeno di tipo dirigitico in settori dominati dagli affetti.

Critica l'impostazione del disegno di legge che si caratterizzerebbe per realizzare una salomonica divisione dei figli operando una contrapposizione netta padri contro madri anche dal punto di vista economico.

Ricorda poi le difficoltà che l'adozione di questo disegno di legge potrebbe portare dal punto di vista logistico nel caso in cui i genitori separati vivano in città differenti o anche all'interno della stessa città in realtà grandi come Roma o Milano.

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) interviene esprimendo apprezzamento per la pacatezza dei toni; tuttavia chiede che la questione non venga personalizzata utilizzando l'espressione "disegno di legge Pillon", ricordando infatti che allo stato si sta discutendo di cinque disegni di legge esaminati congiuntamente e pertanto chiede che non si utilizzi il suo cognome per indicare la proposta legislativa posso che egli è soltanto primo firmatario di uno dei cinque disegni di legge.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) interviene ricordando la disponibilità ad una discussione da parte dell'opposizione che tuttavia viene meno a fronte di un disegno di legge che si giudica come non emendabile.

Insiste pertanto nel richiederne il ritiro e critica il disegno di legge anche sulla base dei dati forniti dal senatore Caliendo che giudica oggettivi e inoppugnabili, ricordando come quando si affrontano questi temi non si può avere un approccio ideologico perché bisogna ricordare l'importanza del principio di laicità dello Stato; occorre a suo avviso evitare la contrapposizione di genere tra madre e padre.

Critica poi oltre all'ispirazione di insieme del disegno di legge, anche alcuni passaggi specifici quali la mediazione, che aumenta i costi delle separazioni ed il riconoscimento della sindrome *pas*.

Ricorda inoltre la posizione espressa da un membro del Governo del movimento cinque stelle che avrebbe giudicato il disegno di legge in questione come destinato a non approdare in Aula.

Ricorda come questo Paese si sia caratterizzato per momenti di grande coesione che hanno portato in passato a leggi di riconoscimento dei diritti civili quali la legge sull'aborto, la legge per l'istituzione del servizio sanitario nazionale o la legge Basaglia, ed invita quindi ad un maggiore spirito di coesione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) interviene sull'ordine dei lavori ricordando che il dibattito su questi temi anche nella precedente legislatura, quando si è approvata la legge sulle unioni civili, ha sempre visto una viva partecipazione della maggioranza: pertanto invita la stessa ad intervenire partecipando attivamente al dibattito.

Interviene la senatrice [VALENTE](#) (PD) che condividendo l'opinione espressa dal senatore Caliendo invoca il rispetto della funzione della Commissione parlamentare, nel tentativo di far emergere le varietà di posizioni all'interno della maggioranza, ricordando che il dibattito debba svolgersi all'interno di queste Aule e non fuori delle Aule parlamentari, invitando pertanto le forze di maggioranza a partecipare con trasparenza, come finora fatto dalle forze di opposizione.

Invita pertanto tutti i protagonisti del dialogo ad esplicitare le proprie posizioni paventando la possibilità che il rinvio del seguito della discussione sui disegni di legge nasconda in realtà alcune discordanze tra le forze di maggioranza su questo tema.

La senatrice [RICCARDI](#) (M5S) interviene evidenziando come dall'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 non si siano mai raggiunti gli obiettivi che tale legge aveva voluto prefissare e come nella scorsa legislatura anche il Partito Democratico si fosse fatto latore di una proposta di riforma.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) interviene contestando l'intervento della senatrice Riccardi che non riguarderebbe l'ordine dei lavori, ma il merito della questione.

La senatrice [RICCARDI](#) (M5S) ricorda invece che le critiche pervenute più volte sulla legge n. 54 del 2006 anche da parte di esponenti del Partito Democratico hanno portato alla maturazione di questi disegni di legge ed invita pertanto l'opposizione alla collaborazione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le iscrizioni a parlare in discussione generale sono ancora aperte per tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) interviene sull'ordine dei lavori e chiarisce che le posizioni di un singolo appartenente al Gruppo del Partito democratico non sempre coincidono con la posizione ufficiale del Partito democratico. Ciò vale anche in merito al disegno di legge presentato in questa legislatura da un'appartenente al Gruppo in materia di affido condiviso, poi ritirato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) invita a ragionare in spirito di leale collaborazione onde ricercare soluzioni normative che rispondano alle criticità della legislazione vigente sull'affido dei minori.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) interviene chiarendo come i testi in discussione siano in corso di esame e come non vi sia ancora un testo definitivo.

Ricorda che le critiche che sono emerse sono state attentamente considerate dal Movimento Cinque Stelle in un'ottica di proposta di modifiche rispetto ai testi in esame.

Ricorda altresì come il lavoro finora svolto attraverso le audizioni, che sono durate parecchi mesi, abbia rappresentato una occasione di arricchimento culturale e di dibattito per tutti coloro che hanno partecipato.

Ringrazia poi anche il relatore Pillon per aver manifestato la propria disponibilità al fine di rivedere il testo e invita tutti i Gruppi a depositare un proprio testo alternativo dal quale partire per far confluire poi le posizioni comuni a tutti; evidenzia però come al contrario i senatori dell'opposizione non abbiano assunto un atteggiamento costruttivo fino a questo momento, limitandosi a ribadire che il testo non è emendabile.

Nel merito poi esprime alcune perplessità rispetto al problema della pariteticità dei tempi di affido ove declinata rispetto a soggetti appartenenti a fasce di età differenti e occorrendo una valutazione casistica del principio di equipollenza tra i genitori.

Ribadisce pertanto che il testo verrà rivisto e invita i rappresentanti del Partito Democratico a presentare un loro disegno di legge.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) replica che il Partito Democratico non presenterà alcun disegno di legge perché si riconosce nella normativa attualmente vigente e nelle proposte già avanzate negli anni scorsi.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) interviene sull'ordine dei lavori chiedendo ai rappresentanti del Movimento Cinque Stelle di esplicitare senza più dubbi o tentennamenti quali sia la loro posizione in merito ai testi in discussione e invita gli stessi ad attivarsi per ottenerne il ritiro, ove non condivisi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la discussione generale proseguirà nelle prossime sedute e che le opzioni sul prosieguo dei lavori saranno successivamente stabilite dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) interviene sull'ordine dei lavori insistendo perché venga calendarizzato, non appena assegnato, il disegno di legge n. 1186 presentato dal senatore Dal Mas e altri ed avente ad oggetto alcune questioni problematiche relative alla legge anticorruzione.

La seduta termina alle ore 17,05.

1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
108ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1387\)](#) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018

[\(1388\)](#) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il relatore [URRARO](#) (M5S) illustra i disegni di legge recanti il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato 2018 e l'Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019.

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia contenuto nella legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) recava le seguenti previsioni iniziali, espresse in milioni di euro: spese correnti 8.153 (competenza) e 8.489 (cassa); spese in conto capitale 429,1 (competenza) e 464,8 (cassa) e spese finali 8.582 (competenza) e 8.953 (cassa).

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2019 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento. Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 145 del 2018 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

Le modifiche interessano contemporaneamente competenza e cassa e derivano da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale. Nel complesso sono state introdotte variazioni - uguali per competenza e cassa - per quanto riguarda: il riparto fondo investimenti (39.000.000); le assunzioni straordinarie di polizia penitenziaria (2.061.446); la riassegnazione di entrate cedolino unico (129.199.173); l'applicazione di leggi (1.013.425); le reiscrizioni di residui passivi perenti (3.819.012); le consultazioni elettorali (10.246.364) per un totale di 185.339.420. Ai fini dell'assestamento vengono proposte le seguenti variazioni nette: Spese correnti 10.614.662 (competenza) 55.389.805 (cassa) spese in conto capitale -1.360.863 (competenza) 4.442.579 (cassa).

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2018. Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, pone in evidenza che quelle alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Le principali variazioni proposte con l'assestamento sono il risultato di una rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile e/o inderogabile; le suddette variazioni, articolate per Unità di voto risultano distinte per missione. Giustizia 509.623.967, 16.710.876, 67.345.430; distinta per residui, competenza e cassa: Amministrazione penitenziaria 114.928.269, 11.983.350, 28.465.718; Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) 65.351, 0, 0; Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) 401.438, 0, 329.422; Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute 58.957.952, 5.000.000, 14.170.991; Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie 7.234.639, 7.010.000, 8.762.000; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria 36.569.922, 0, 0; Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari 7.168.198, 0, 1.257.403; Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria 4.530.771, -26.650, 3.945.902. Giustizia civile e penale (6.2) 188.791.813, 3.515.258, 3.396.964 distinta per residui, competenza e cassa: Spese di personale per il programma (personale civile) 23.244.427, -1.107.000, -1.107.000; Spese di personale per il programma (magistrati) 45.332, 0, 0; Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari 7.797.604, 0, 0; Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia 76.604.861, -377.742, -377.742; Funzionamento uffici giudiziari 81.099.591, 5.000.000, 4.881.706; Giustizia minorile e di comunità (6.3) 27.264.304, 105.268, 1.443.188; distinta per residui, competenza e cassa: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) -15.501, 0, 0; Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) 13.689, 0, 0; Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria 10.474.353, 0, 0; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità 11.165.360, 0, 0; Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità 3.929.693, 0, 0; Cooperazione internazionale in materia civile minorile 11.829, 0, 0; Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità 1.684.884, 105.268, 1.443.188; Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6) distinta per residui, competenza e cassa: 178.639.583, 1.107.000, 34.039.560; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 9.181.129 -7.457.077 -7.513.046 distinta per residui, competenza e cassa; Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 8.444.361 -230.210 -230.210 distinta per residui, competenza e cassa per un totale pari ad euro 518.805.111; 9.253.799; 59.832.384.

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2019 vengono ad assestarsi come segue: Spese correnti 823.317.965 (residui) 8.307.973.822 (competenza) 8.687.775.298 (cassa) Spese in conto capitale 457.888.316 (residui) 468.773.005 (competenza) 511.355.038 (cassa) Rimborso del debito pubblico 0 (residui) 0 (competenza) 0 (cassa) per un totale pari ad euro 1.281.206.281 (residui) 8.776.746.827 (competenza) 9.199.130.336 (cassa).

In definitiva, rispetto alle previsioni iniziali, risultano le seguenti variazioni rispettivamente per quanto riguarda i Residui la Competenza e la Cassa (in euro): Spese correnti 348.575.889 154.939.123 198.714.266 Spese in conto capitale 170.229.208 39.654.096 46.457.538 Rimborso del debito pubblico 0 0 0 per un totale pari ad euro 518.805.097 194.593.219 245.171.804.

Si sofferma sui dati del Rendiconto 2018 relativi ad alcune spese di particolare interesse per la Commissione Giustizia.

Riguardo al completamento di una politica coerente sul personale fa presente che un significativo

impegno è stato profuso dal Ministero della giustizia nella gestione degli organici della magistratura e del funzionamento degli uffici giudiziari, tradottosi nello studio e nell'adozione di misure finalizzate a realizzare una più efficiente distribuzione e allocazione delle sedi giudiziarie e delle risorse di organico disponibili. In tale ottica, in necessaria correlazione con gli obiettivi politici in materia di giustizia di questa Amministrazione, si è operato sul versante degli organici della magistratura, non solo mantenendone costante la copertura, ma anche variando in aumento le piante organiche degli uffici. Riguardo al personale amministrativo, nel corso del 2018, per corrispondere alle indifferibili e prioritarie necessità assunzionali e di immediata copertura delle carenze di organico del personale amministrativo, il Ministero della giustizia ha proceduto all'assunzione dei primi vincitori del concorso per l'assunzione nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, di 800 assistenti giudiziari, i quali hanno preso possesso l'8 gennaio 2018 ed allo scorrimento della graduatoria dei candidati idonei, che ha portato all'assunzione di ulteriori 2044 unità, i quali hanno preso possesso tra il 9 febbraio ed il 19 settembre 2018, ripartiti tra gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione giudiziaria. Il Ministero ha inoltre provveduto al reclutamento di 131 funzionari giudiziari e di 13 dirigenti di seconda fascia, che hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro il 2 ottobre scorso e ad ulteriori assunzioni nell'ambito delle categorie protette. È proseguita poi l'attività di trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia del personale in mobilità, con l'immissione in servizio di 29 unità di personale. Per quanto attiene al Corpo di Polizia penitenziaria, la Direzione generale del personale e delle risorse, nel corso del 2018, ha adottato i provvedimenti riguardanti l'applicazione del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. L'attuazione di tale decreto costituisce il completamento dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle relative funzioni. Per quanto riguarda il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel corso del 2018 è stato ulteriormente consolidato il nuovo assetto organizzativo, introdotto nel 2015.

Nell'ambito del più generale sforzo di razionalizzazione ed orientamento delle risorse destinate al settore in questione, ha avuto un ruolo cruciale l'implementazione dei sistemi automatizzati e dei percorsi telematici già intrapresi. L'obiettivo indicato è stato condotto attraverso una complessiva revisione delle scelte al fine di migliorare l'affidabilità e le prestazioni dei sistemi informatici, nonché l'adozione di metodologie di analisi, sviluppo, distribuzione e manutenzione dei software incidenti sull'implementazione degli applicativi nell'ottica del miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei sistemi.

In tema di razionalizzazione dell'impiego di risorse, il Ministero della Giustizia ha rivolto particolare impegno alla e modernizzazione del patrimonio edilizio destinato ad uso giudiziario e penitenziario, mediante il reimpiego dei risparmi di spesa realizzati in virtù della gestione diretta dei costi di funzionamento e della tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, allo scopo di ridurre il debito dell'amministrazione nei confronti dei privati. Il medesimo obiettivo di razionalizzazione è stato perseguito anche per le strutture di pertinenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Particolare attenzione è stata inoltre prestata alla gestione del recupero delle spese di giustizia. Incisiva è stata inoltre l'attività svolta in relazione al pagamento delle condanne per la legge Pinto, che, grazie al Piano straordinario di rientro, ha consentito la contrazione del relativo debito.

Anche nel corso del 2018 vincente in termini di risparmio di spesa si è confermata la soluzione innovativa della gestione "diretta" delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, impostata su un sistema di spesa decentrata, che affida le funzioni gestionali dei contratti nei quali il Ministero della giustizia è subentrato ai Comuni direttamente ai Dirigenti degli uffici giudiziari destinatari dei servizi, in tal modo evitando una dispersione di risorse e realizzando una migliore riallocazione delle stesse. Al contempo, è incrementato l'accentramento della gestione delle procedure contrattuali.

Tra i molteplici interventi attuati dal Ministero della giustizia si possono anzitutto segnalare le risorse investite per l'ottimizzazione del processo civile telematico, ai fini di migliorarne ed ampliarne gli applicativi e le funzionalità, in una direzione di semplificazione delle operazioni alle quali accedere e conseguire risultati conoscitivi od operativi in tempi congrui. È utile inoltre menzionare l'evoluzione

del SICID (sistema che gestisce i registri di cancelleria) dotato di nuove funzionalità per la ricerca (maschera archivio giurisprudenziale) e per il reperimento di documenti da stampare, con l'obiettivo di una sempre migliore gestione dei flussi documentali e delle comunicazioni tra cancellerie ed uffici che si avvalgono di differenti sistemi. A conferma della necessità di porre il cittadino al centro del sistema giustizia vi è, poi, l'avvio dell'operatività sul territorio di una serie di Uffici di prossimità, quali strumenti di straordinaria importanza per assicurare una maggiore vicinanza della giustizia alla cittadinanza. In tali strutture sarà, infatti, possibile per tutti i cittadini e secondo un modello tendenzialmente uniforme sviluppato "dal basso" ricevere informazioni relative ai procedimenti giudiziari, inviare atti telematici, ritirare comunicazioni e notificazioni, ricevere consulenza e aiuto specialmente nei contesti della volontaria giurisdizione, senza doversi necessariamente recare presso gli Uffici giudiziari. In tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, con il D.M. 22 febbraio 2018 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), come detto in fase di aggiornamento normativo e funzionale, nonché di implementazione, finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.

L'esecuzione penale intramuraria, nel corso del 2018, è stata oggetto di rilevanti innovazioni normative, cui si è dato corso con i decreti legislativi n. 123 e n. 124, entrambi del 2 ottobre 2018, mediante i quali il Ministero della giustizia ha proceduto alla riforma dell'ordinamento penitenziario con specifico riferimento alle materie della vita detentiva, del lavoro penitenziario, dell'assistenza sanitaria dei detenuti, della semplificazione dei procedimenti di sorveglianza e del trattamento penitenziario.

Per quanto concerne poi l'esecuzione penale esterna, la validità del sistema delle misure alternative è stata confermata anche dall'esiguo numero di revoche. Nella medesima direzione volta alla prevenzione della recidiva, sono risultate assai significative le esperienze di responsabilizzazione delle persone condannate (lavoro, percorsi terapeutici, ecc.), facilitate e sostenute da relazioni di fiducia fra il trasgressore e il sistema penale, nell'interfaccia costituita dagli operatori.

Riguardo la Giustizia minorile nell'anno 2018, sono stati elaborati molteplici progetti ed iniziative a livello nazionale diretti a consentire l'elaborazione di programmi trattamentali volti a realizzare ogni opportunità di reinserimento dei minori e dei giovani adulti sottoposti a procedimento penale e, in questa direzione, si sono voluti sostenere le attività scolastiche e formative, i percorsi di orientamento e di inserimento al lavoro, l'accesso alle attività sportive, la sperimentazione di attività culturali e ricreative, lo svolgimento di attività socialmente utili, gli interventi di mediazione penale, l'attività di mediazione culturale per gli stranieri, la responsabilizzazione e l'adesione al progetto educativo con azioni di sostegno, accompagnamento e tutoraggio.

Nell'anno 2018 è stato intensificato l'impegno del Ministero della giustizia nella cooperazione giudiziaria nel contesto dell'Unione europea e verso i Paesi terzi, collocandosi tra gli obiettivi prioritari dell'azione ministeriale la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. In ambito penale, infatti, la sfida resta quella di rispondere efficacemente alle crescenti minacce poste da fenomeni criminosi di matrice transnazionale, cercando di incrementare la collaborazione e le sinergie con gli altri Paesi. Nel corso del 2018 il Ministero della giustizia ha operato al fine di dare piena attuazione all'indirizzo politico amministrativo. Più nello specifico, secondo quanto riferito dal Ministro della giustizia nel corso dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2019, nel corso dell'anno 2018, nell'ambito delle attribuzioni costituzionalmente demandate al Ministero della giustizia in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi giudiziari, l'attività dell'amministrazione è stata in primo luogo improntata all'adozione di nuovi modelli di semplificazione strutturale, essendosi sostenuti i processi di rinnovamento dei relativi assetti organizzativi e lo sviluppo delle tecnologie in tutti i servizi dell'amministrazione della giustizia. Quello che è cambiato in corso d'anno, in conseguenza del mutamento dell'assetto governativo, è stata indubbiamente la prospettiva politica che si è riverberata nelle consequenziali scelte in merito alle modalità di attuazione dei processi di riforma di cui il sistema giustizia abbisogna. In tal senso, nell'indispensabile continuità amministrativa propria della Pubblica Amministrazione, nessun percorso riformatore avviato negli anni precedenti è stato acriticamente accantonato, preferendosi, al contrario, porre in essere un approccio pragmatico, legato ai temi,

finalizzato a verificare l'utilità e la rispondenza dei progetti avviati alla legittima domanda di giustizia della collettività.

In conclusione il confronto con il budget rivisto 2018 dei costi propri per Missione e programma indicano in totale, per quanto riguarda il Ministero della giustizia, una variazione percentuale dell'1,84% dal consuntivo 2018 rispetto a quanto effettivamente impiegato per il primo semestre del 2019.

Tutto ciò premesso propone l'espressione su entrambi i provvedimenti di un parere non ostativo.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) preannuncia a nome del proprio Gruppo l'astensione, trattandosi di provvedimenti sostanzialmente non emendabili.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente [OSTELLARI](#) avverte che l'esame congiunto proseguirà separatamente.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore sul disegno di legge n. 1387.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva altresì la proposta di parere non ostativo del relatore sul disegno di legge n. 1388.

IN SEDE REFERENTE

**[\(835\) DI NICOLA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di lite temeraria*
(Seguito dell'esame e rinvio)**

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 luglio.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) propone di prorogare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, già fissato per domani, mercoledì 17 luglio alle ore 9,30, a giovedì 18 luglio alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(45\) DE POLI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi*

[\(118\) DE POLI.](#) - *Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi*

[\(735\) PILLON ed altri.](#) - *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*

[\(768\) Maria Alessandra GALLONE ed altri.](#) - *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare*

[\(837\) BALBONI ed altri.](#) - *Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio*

[\(1224\) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE.](#) - *Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 45, 118, 735, 768 e 837, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1224 e rinvio)

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1224 che reca, anche esso, modifiche alla disciplina civilistica dell'affido condiviso.

Nel merito il provvedimento si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 definisce la nozione di responsabilità genitoriale e individua le modalità con cui i genitori possono rivolgersi al giudice per la definizione degli eventuali contrasti urgenti tra di loro insorti.

L'articolo 2, modificando l'articolo 337-*bis* del codice civile, reca una puntuale elencazione dei diritti dei figli in caso di mancata o cessata convivenza dei genitori: il diritto alla vita affettiva, a ricevere cura educazione e istruzione da parte di entrambi i genitori in misura paritetica, il diritto di costruire (e non solo mantenere) rapporti significativi con tutti i parenti; il diritto di non essere coinvolti nei conflitti genitoriali, di essere mantenuti e non subire pregiudizi economici per effetto della separazione dei genitori; il diritto di non subire mai pressioni da parte dei genitori o dei parenti; il diritto di vivere serenamente la loro età.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 337-*ter* del codice civile, recante modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. La disposizione fissa i modelli di esercizio della responsabilità genitoriale, per il caso di separazione, ribadendo che il regime di coaffido è quello preferenziale, ma dividendo l'area delle decisioni di ordinaria amministrazione da quelle di straordinaria amministrazione.

L'articolo poi, disciplina anche i casi di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e di affidamento del minore a soggetti terzi.

L'articolo 4 - modificando l'articolo 337-*quater* del codice civile - detta i criteri dei tempi di permanenza dei figli, stabilendo la necessità di una valutazione prioritaria della possibilità di tempi tendenzialmente paritetici del minore presso ciascuno dei genitori ma sempre tenendo conto delle peculiarità dei singoli casi. In proposito si prevede che i figli siano, di regola, domiciliati presso entrambi i genitori e che ogni comunicazione che li riguardi debba essere inviata a entrambi i domicili. Come si precisa nella relazione illustrativa tale intervento, collegato alle modifiche apportate dall'articolo 6, delle quali si dirà in seguito, è finalizzato alla eliminazione della figura di matrice giurisprudenziale del genitore prevalentemente collocatario.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 337-*quinquies* del codice civile, dettando i criteri sulle modalità di contribuzione, in applicazione del diritto del figlio di mantenere contesti omogenei presso entrambi i genitori. La disposizione prevede espressamente che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanze, comprensive di reddito e patrimonio, e alle capacità, anche potenziali, di lavoro professionale o casalingo. In particolare ciascun genitore è tenuto a sostenere: non solo i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del figlio, indipendentemente dai tempi della sua permanenza presso ciascuno di essi; ma anche le spese che, per occasionalità, non prevedibilità, gravosità o voluttuarietà, non possano essere determinate in misura fissa. L'individuazione di questa ultima categoria di spese è demandata ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi con cadenza quadriennale. L'ipotesi dell'assegno perequativo è prevista solo qualora necessaria alla realizzazione dei diritti del figlio.

L'articolo 6, che interviene sull'articolo 337-*sexies* del codice civile, disciplina le modalità di assegnazione della casa familiare, in modo da eliminare il criticato automatismo « genitore prevalentemente collocatario-assegnatario della casa familiare », subordinandola alla verifica che l'assegnazione sia finalizzata a garantire al figlio di godere di una sistemazione abitativa consona alle sue esigenze quando si trova con ciascun genitore. Il giudice deve inoltre tenere conto del valore dell'assegnazione della casa, pari al canone di locazione sulla base dei valori di mercato. La disposizione prevede, tra le altre misure, anche l'obbligo per i soggetti diversi dal genitore che dovessero essere ospitati presso la casa familiare di versare al proprietario un importo a titolo di indennità di occupazione, onde evitare ingiusti danni al proprietario e lo sviamento dell'assegnazione dalla funzione che le viene assegnata.

L'articolo 7 disciplina le modalità di contribuzione per il figlio maggiorenne, sia tramite la previsione della cessazione dell'obbligo qualora il figlio sia stato messo nelle condizioni di essere autonomo, sia tramite una più analitica previsione degli strumenti processuali da utilizzare.

L'articolo 8 reca una puntuale disciplina per il mantenimento dei figli maggiorenni con disabilità che,

sino a oggi, non erano destinatari di alcuna specifica tutela per l'ipotesi di separazione dei genitori. L'articolo 9 introduce nel codice civile tre nuove disposizioni. Il nuovo articolo 337-*novies* del codice civile disciplina i poteri del giudice nell'assunzione dei provvedimenti provvisori e definitivi riguardanti i figli. Particolare attenzione è dedicata all'ascolto del minore, il quale è escluso nei procedimenti in cui il giudice prende atto degli accordi tra i genitori, salvo che non lo ritenga strettamente necessario per il rispetto dei diritti dei figli. Il nuovo articolo 337-*decies* del codice civile disciplina la revoca e la modifica dei provvedimenti definitivi; infine l'articolo 337-*undecies* del codice civile, rubricato "Consulenze tecniche e indagini del servizio sociale professionale territoriale" prevede che il ricorso alle consulenze tecniche d'ufficio sia riservato solo ai casi in cui il giudice non disponga effettivamente di elementi per poter decidere. Si prevede inoltre che nell'ambito delle indagini delegate dal giudice ai servizi sociali, sia sempre garantito il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.

L'articolo 10 disciplina le controversie in materia di esercizio della responsabilità genitoriale. Esso reca l'introduzione degli articoli 337-*duodecies* e 337-*terdecies* nel codice civile: il primo è diretto a prevenire e contrastare i comportamenti lesivi dei diritti dei figli; con il secondo, si introducono gli strumenti che il giudice deve utilizzare all'emergenza dei primissimi segnali di lesione dei diritti dei figli. Tali strumenti si sostanziano in linea generale nella condanna del genitore responsabile delle condotte lesive al pagamento di sanzioni pecuniarie.

L'articolo 11 stabilisce che le norme della legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

L'articolo 12 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.

Stante l'attinenza di materia, il [PRESIDENTE](#) propone che l'esame del disegno di legge n. 1224 proceda congiuntamente al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 45 e connessi.

La Commissione conviene.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che il seguito della discussione generale sarà riferito anche al disegno di legge n. 1224 testé congiunto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1293) Deputato Alessia MORANI. - *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile*, approvato dalla Camera dei deputati

(167) Julia UNTERBERGER. - *Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile* (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 2 luglio.

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) propone di procedere con un ciclo di audizioni sull'argomento.

La Commissione conviene.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) auspica che gli approfondimenti abbiano un profilo eminentemente tecnico.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene superfluo l'intervento legislativo in questione essendosi sull'argomento pronunciate in misura largamente chiarificatrice le sezioni unite della Corte di cassazione.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) evidenzia l'importanza della centralità del Parlamento e ritiene pertanto necessario un intervento legislativo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1129) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 3 luglio.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di procedere a un ciclo di audizioni sull'argomento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) chiede chiarimenti in merito al preannunciato disegno di legge governativo in materia di magistratura onoraria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che tale tematica sarà affrontata nel corso delle comunicazioni del Ministro della giustizia già preannunciato per la prossima settimana.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che la documentazione consegnata nel corso delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1076 e connessi, svoltesi il 3 luglio dinanzi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione, così come quella che perverrà in seguito.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori è convocato al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

- (45) DE POLI ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi*
- (118) DE POLI.** - *Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi*
- (735) PILLON ed altri.** - *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*
- (768) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare*
- (837) BALBONI ed altri.** - *Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio*
- (1224) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE.** - *Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 16 luglio.

Il presidente [OSTELLARI](#) riferisce circa gli esiti dell'Ufficio di Presidenza testé concluso. Si è deciso in tale sede di considerare interrotta la fase della discussione sui testi presentati in attesa che il relatore incaricato depositi un testo unificato, successivamente si aprirà il dibattito sul testo unificato e sugli emendamenti.

Propone quindi che la Commissione conferisca mandato al relatore Pillon a redigere un testo unificato.

La Commissione conviene.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia l'intervento di tutti i componenti del gruppo del Partito Democratico in sede di dibattito sul testo unificato, non appena verrà presentato. Giustifica questa posizione del Partito Democratico in virtù dell'insistenza più volte manifestata di ritirare il disegno di legge n. 735 a prima firma del senatore Pillon.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il relatore si impegna a presentare un testo unificato e successivamente sarà garantita una congrua discussione sullo stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti e informa che i presentatori hanno riformulato in un testo 2, per maggiore chiarezza redazionale, gli emendamenti 1.8 e 3.0.1 (pubblicati in allegato).

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) interviene illustrando gli emendamenti a sua firma e paventando la pericolosità del disegno di legge che potrebbe, a suo dire, comportare il rischio di costringere i cittadini al ricorso giudiziario in opposizione a provvedimenti di intimazione infondati. Ricorda poi le criticità sul disegno di legge emerse nel corso delle audizioni.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente come a seguito degli emendamenti a sua firma la portata applicativa del disegno di legge verrà fortemente limitata riducendo quindi i rischi paventati dal senatore Caliendo e ricordando come tale disegno di legge sia ispirato all'idea di tutelare gli interessi del piccolo creditore.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) paventa il rischio che affidare all'avvocato un compito talmente delicato quale quello di una ingiunzione formale che rischia di diventare definitiva nel caso di mancata opposizione potrebbe a suo avviso porsi in contrasto con la previsione dell'articolo 102 della Costituzione che prevede in materia una riserva di giurisdizione. Ricorda come l'introduzione del processo telematico abbia reso molto più veloce l'emanazione dei decreti ingiuntivi. Esprime poi perplessità per la parte del disegno di legge relativa alla possibilità che l'avvocato possa auto liquidare le proprie spese.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) rassicura la Commissione circa i rischi paventati dal senatore Dal Mas, ricordando come, a seguito delle proposte emendative, il testo di legge limiterà la propria applicazione soltanto alla competenza del giudice di pace presso il cui ufficio non esiste il processo telematico, mentre per quanto riguarda i dubbi manifestati in merito al problema della liquidazione delle spese legali ricorda come un emendamento a sua firma abbia provveduto a eliminare i rischi di un abuso di tale situazione da parte dell'avvocato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) contesta la denominazione "intimazione formale" invitando la Commissione ad una riflessione in merito alla denominazione più corretta da adottare. Esprime poi perplessità in merito alla possibilità che l'accesso alle banche dati possa avvenire indiscriminatamente anche a prescindere dall'instaurazione di una causa per recupero del credito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Si prosegue con l'illustrazione degli emendamenti.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che nella scorsa seduta avevano illustrato le proprie proposte i senatori Grasso e Caliendo.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) e [GRASSO](#) (Misto-LeU) si riservano di intervenire in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(76\)](#) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

[\(81\)](#) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

[\(298\)](#) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

[\(360\)](#) Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

[\(845\)](#) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

[\(1030\)](#) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

[\(1078\)](#) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

[\(1344\)](#) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

[\(1356\)](#) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1334 e 1356 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 giugno.

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 1344 che va nella direzione di un notevole inasprimento sanzionatorio della disciplina legislativa vigente in materia di tutela degli animali: si prevede, innanzitutto, un innalzamento dei minimi e dei massimi edittali, nonché degli importi minimi e massimi delle multe previsti per i reati di cui al titolo IX-bis del codice penale, stabilendo, al contempo, che la pena pecuniaria, qualora prevista come alternativa a quella detentiva, sia invece congiunta ad essa.

In secondo luogo, si intende dare una risposta al crescente fenomeno della diffusione in rete di immagini e materiale audio visivo contenente violenze sugli animali.

L'abuso dei social network per «condividere» post di crimini di ogni tipo, spesso da parte degli stessi autori dei delitti, pone innegabili problemi di natura giuridica, oltre che sociale e culturale. Si tratta dei cosiddetti reati informatici «in senso ampio», che vanno al di là cioè dei classici reati di natura informatica (quali, ad esempio, le frodi informatiche o gli accessi illegali ai sistemi informatici) e che necessitano di un intervento da parte del legislatore, finalizzato ad un inquadramento giuridico del fenomeno e alla definizione del relativo quadro sanzionatorio, anche alla luce della gravità degli effetti di tali condotte, soprattutto in termini di emulazione. In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge dispone un aumento della pena di cui all'articolo 544-bis codice penale per il reato di uccisione

di animali, con un innalzamento del minimo edittale previsto, da quattro mesi a un anno di reclusione, e del massimo, da due a cinque anni di reclusione, per chiunque cagioni, per crudeltà o senza necessità, la morte di un animale.

Parimenti, l'articolo 2, in modifica dell'articolo 544-*ter* del codice penale, dispone un aumento della pena detentiva attualmente prevista per il reato di maltrattamento di animali, prevedendo un innalzamento del minimo e del massimo edittale, rispettivamente, da tre a sei mesi e da diciotto mesi a quattro anni di reclusione. Il medesimo articolo prevede, inoltre, la congiunzione della pena pecuniaria a quella detentiva, attualmente prevista come alternativa, innalzando contestualmente gli importi delle sanzioni: si passa da un minimo di 5.000 euro e un massimo di 30.000 euro ad un nuovo minimo di 10.000 euro e un massimo di 50.000 euro. Gli articoli 3 e 4 novellano, rispettivamente, gli articoli 544-*quater* e 544-*quinqüies* del codice penale, relativamente all'organizzazione e promozione di spettacoli o manifestazioni vietati e di combattimenti tra animali. In particolare, l'articolo 3 prevede, alla lettera a), un innalzamento della pena detentiva attualmente prevista dall'articolo 544-*quater*, primo comma, con contestuale aumento della pena pecuniaria: da uno a cinque anni di reclusione, in luogo degli attuali da quattro mesi a due anni, e una multa da 6.000 a 30.000 euro, in luogo degli attuali da 3.000 a 15.000 euro, per chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali; alla lettera b) del medesimo articolo si prevede altresì, per le aggravanti di cui al secondo comma dell'articolo 544-*quater*, un aumento della metà della pena.

L'articolo 4 modifica l'articolo 544-*quinqüies* del codice penale, che prevede il divieto di combattimento di animali. In particolare, la lettera a) aumenta, rispettivamente, da uno a tre anni e da tre a sette anni, il minimo e il massimo edittali della pena detentiva per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali. L'inasprimento interessa anche gli importi relativi alla pena pecuniaria: si passa dall'attuale multa, che va da 50.000 a 160.000 euro, ad una multa da 70.000 a 180.000 euro. Alla lettera b) si prevede altresì, per le aggravanti di cui al secondo comma dell'articolo 544-*quinqüies*, un aumento della metà della pena. Le lettere c) e d) intervengono in modifica, rispettivamente, del terzo e del quarto comma dell'articolo 544-*quinqüies* codice penale, per l'ipotesi di allevamento e addestramento di animali finalizzati alla loro partecipazione ai combattimenti e per l'organizzazione o effettuazione di scommesse: in entrambi i casi, la pena detentiva prevista, da tre mesi a due anni, è aumentata, da uno a cinque anni di reclusione, mentre la pena pecuniaria che, attualmente, va da 5.000 a 30.000 euro, passa ad un minimo di 20.000 e un massimo di 50.000 euro.

L'articolo 5 interviene in modifica dell'articolo 544-*sexies* del codice penale, in materia di confisca dell'animale e di pene accessorie: il codice attualmente prevede, in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 codice di procedura penale, la confisca obbligatoria dell'animale e la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In aggiunta ai delitti attualmente disciplinati dal codice penale, l'articolo 6 del presente disegno di legge dispone l'introduzione, nel nostro ordinamento, di un'apposita fattispecie di reato per chiunque pubblicamente istighi a commettere, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, i delitti in danno di animali previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies*, 638 e 727.

In tali casi, si applica una pena detentiva che va da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni e una multa da 5.000 a 15.000 euro. Inoltre, al fine di contrastare la diffusione di materiale audiovisivo e di immagini inerenti crimini perpetrati sugli animali, il secondo comma prevede che le pene per i fatti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies*, 638 e 727 siano aumentate della metà se l'autore dei fatti, dopo avere realizzato immagini o video, ne dà divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici.

L'articolo 7 prevede un inasprimento delle pene per i casi di uccisione o danneggiamento di animali altrui, di cui all'articolo 638 del codice penale: in luogo della reclusione fino ad un anno o, in alternativa, della multa fino a 309 euro attualmente previste, si dispone una pena detentiva da un minimo di uno ad un massimo di tre anni e, con-giuntamente, una multa da 1.000 a 5.000 euro. Il

medesimo articolo provvede altresì ad un inasprimento del massimo e del minimo edittale per i casi di delitti contro capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria.

L'articolo 8, in modifica dell'articolo 727 codice penale, che disciplina il reato di abbandono di animali, prevede: un inasprimento della pena detentiva fino a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, in luogo dell'attuale arresto fino a un anno o, in alternativa, dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. L'articolo 9 prevede un inasprimento generale delle sanzioni previste dal decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, per violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099 del 2009, del Consiglio, del 24 settembre 2009, in materia di macellazione o abbattimento di animali.

L'articolo 10, al fine di risparmiare agli animali inutili sofferenze, prevede espressamente l'obbligo di abbattimento previo stordimento, nonché il divieto di triturazione dei pulcini. Inoltre, qualifica reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, il debeccamento dei pulcini, la decornazione e la castrazione dei suinetti, nonché qualsiasi altra forma di mutilazione di specie animali non necessaria e effettuata senza anestesia. In caso di violazione, si applicano le pene previste dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, come ulteriormente inasprite dal presente disegno di legge.

L'articolo 11 opera una modifica puntuale della disciplina contenuta nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, al fine di introdurre il divieto di utilizzo dei richiami vivi nell'esercizio dell'attività di caccia. Si tratta di una pratica cruenta, che prevede la cattura e la detenzione di uccelli, con l'obiettivo di utilizzarli nelle attività di caccia per attirare altri uccelli. A tal proposito, vale la pena ricordare che la direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, vieta questo metodo di caccia e che l'Italia è stata sottoposta ad apposita procedura d'infrazione (n. 2014/2006 ENVI), per la non corretta applicazione della suddetta direttiva. Per superare i rilievi della Commissione europea e consentire l'archiviazione della procedura, con legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014), si è provveduto esclusivamente a limitare l'utilizzo di alcuni strumenti per la cattura, come ad esempio le reti, rientranti nei mezzi o metodi vietati dall'allegato IV della direttiva, senza però vietare del tutto i richiami vivi, la cui detenzione è una condizione di forte violenza sugli uccelli, costretti in gabbie minuscole e in ambienti bui per lunghe fasi dell'anno, con conseguenti gravi danni fisici e comportamentali. Per tali motivi, si provvede a vietare definitivamente tale pratica. Infine, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore e le modalità di riassegnazione delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente disegno di legge.

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) illustra poi il disegno di legge n. 1356 che è teso ad introdurre norme più stringenti sulla tutela degli animali domestici e di affezione, di fatto, inattuata, in ragione della esiguità delle pene previste per i reati in danno degli animali.

Il presente disegno di legge, composto di 4 articoli, apporta una serie di puntuali modifiche alle disposizioni sanzionatorie volte al loro inasprimento e integra, inoltre, il catalogo degli illeciti penali, tanto con la previsione di nuovi reati, quanto con l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle fattispecie vigenti. In dettaglio, l'articolo 1 della presente proposta interviene sul codice penale al fine di inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliare l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; introdurre nuove pene accessorie.

In particolare, si prevedono ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 tutele e misure per la tutela degli operatori dell'industria, del commercio, dell'allevamento di animali, da azioni messe in atto da singoli individui o piccoli gruppi e mirate ad arrecare un danno ad attività imprenditoriali e commerciali.

Il comma 1 dell'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 416-quater (Associazione con finalità di eco-terrorismo) e punisce con la reclusione chiunque, assumendo di perseguire finalità di protezione dell'ambiente o degli animali, promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia un'associazione allo scopo di commettere minacce o atti di violenza, con finalità di terrorismo, contro istituzioni o imprese

pubbliche o private o contro persone che collaborano con esse. I commi 2 e 6 dell'articolo 1 recano modifiche agli articoli 513 e 635 del codice penale, al fine di disciplinare e punire in maniera più efficace ed incisiva le condotte criminose di turbativa dell'esercizio di attività economiche e di danneggiamento. Si tratta quindi di un necessario inasprimento della normativa prevista dal codice penale con delle specifiche per le fattispecie in questione al fine di colpire al cuore questi fenomeni criminosi. Il comma 4 interviene sul titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, dedicato ai delitti, che prevede delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-*bis* a 544-*sexies*). Rispetto alla normativa vigente, il disegno di legge modifica la rubrica del titolo IX-*bis*, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali; inasprisce tutte le pene in maniera significativa; inasprisce le pene per i reati aggravati, generalmente prevedendo l'aumento della metà in luogo dell'attuale aumento da un terzo alla metà. Viene, poi, modificata la fattispecie che vieta i combattimenti tra animali, prevista all'articolo 544-*quinquies* del codice penale, inserendo tra le condotte illecite anche la realizzazione e il finanziamento delle competizioni vietate (attualmente sono puniti solo coloro che promuovono, organizzano o dirigono le competizioni). Il reato viene aggravato anche dal compimento delle attività in concorso con disabili (oggi l'aggravante scatta solo quando il reato è commesso in concorso con minorenni, oltre che da persone armate); inoltre il divieto è esteso ad ogni ipotesi di combattimento o competizione non autorizzate tra animali, indipendentemente dal fatto che in tal modo possa esserne messa in pericolo l'integrità fisica (il requisito della pericolosità per l'integrità fisica è infatti soppresso). Viene, inoltre, modificata la disciplina della confisca, di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale, prevedendone la sua obbligatorietà anche in caso di condanna per il delitto di uccisione o distruzione di specie protette. Si prevedono nuove circostanze aggravanti (ai sensi del nuovo articolo 544-*septies* del codice penale) per tutti i delitti del titolo IX-*bis*, in aggiunta alle circostanze aggravanti comuni. In particolare, la pena è aggravata fino ad un terzo se il fatto è commesso alla presenza di minori, a scopo di lucro, con strumenti o modalità particolarmente efferate o con crudeltà. È prevista la punibilità anche a titolo di colpa dei delitti di uccisione di animali, maltrattamento di animali e uccisione o distruzione di specie protette. Si prevede l'ipotesi aggravata (con pena aumentata della metà), se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose. Il nuovo secondo comma dell'articolo 727 prevede l'applicazione di questa aggravante salvo che non ricorrano i più gravi delitti di lesioni personali (articoli 582 e 583), lesioni personali colpose (articolo 590) o omicidio colposo (articolo 589). Si vuole punire l'abbandono che determini, oltre al danno per l'animale già oggetto della tutela penale offerta dall'articolo 727 del codice penale anche un danno ulteriore a persone, animali o cose, quando non sia possibile ricondurre tali danni a più gravi delitti. Il comma 8 modifica la fattispecie di distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto, di cui all'articolo 733-*bis* del codice penale, inasprendo la relativa pena: dall'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro, attualmente previsti, si passa all'arresto da sei mesi a tre anni e all'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale perseguendo le seguenti finalità: prevedere per i delitti contro gli animali l'arresto facoltativo in flagranza di reato; disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali. Il comma 4 dell'articolo 2 modifica l'articolo 381 del codice di procedura penale, relativo alle ipotesi nelle quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato, per consentire agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di arrestare chiunque sia colto in flagranza di uno dei delitti previsti dal titolo IX-*bis* (Dei delitti contro gli animali), libro secondo, del codice penale. Il comma 5 del medesimo articolo 2 interviene sulla disciplina del procedimento per decreto di cui all'articolo 460 del codice di procedura penale specificando che, a differenza di quanto previsto in generale circa l'esclusione della condanna alle spese e dell'applicazione di pene accessorie, in caso di applicazione del rito speciale ai procedimenti per delitti contro gli animali, si applicano le disposizioni sulle pene accessorie previste dall'articolo 544-*sexies* del codice penale e relativamente al traffico di animali da compagnia dall'articolo 4 della legge n. 201 del 2010.

L'articolo 3 interviene sulla legge n. 189 del 2004, recante « Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o

competizioni non autorizzate », modificando l'articolo 2, relativo, tra l'altro, al divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce.

L'articolo 4 interviene, con riguardo alla legge n. 201 del 2010, in tema di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, con le seguenti finalità: inasprire la sanzione penale per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia e le conseguenti pene accessorie (articolo 4 della legge n. 201 del 2010) e inasprire la sanzione amministrativa per l'illecita introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia (articolo 5 della legge n. 201 del 2010). In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 4 della legge menzionata relativo al delitto di traffico illecito di animali da compagnia e, rispetto alla normativa vigente, estende l'ambito di applicazione della fattispecie, la quale ricorre in presenza di uno qualsiasi dei seguenti requisiti (oggi richiesti cumulativamente): animale privo di sistemi di identificazione individuale, privo delle necessarie certificazioni sanitarie e privo, se richiesto, di passaporto individuale.

Stante la stretta connessione di materia, il [PRESIDENTE](#) propone che l'esame dei disegni di legge testé illustrati proceda congiuntamente con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 76 e connessi.

La Commissione conviene.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che le audizioni già deliberate saranno pertanto riferite anche a tali disegni di legge.

La Commissione prende atto.

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) propone, visto il numero notevole di soggetti da audire, con finalità di semplificazione dei lavori istruttori della Commissione, che le associazioni presentino semplicemente dei contributi scritti rinunciando all'audizione, mentre l'audizione formale si svolga soltanto per i contributi tecnici.

Il [PRESIDENTE](#) demanda tale decisione al prossimo Ufficio di presidenza, per la programmazione dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Sottocommissione pareri, già convocata al termine della seduta odierna è rinviata a domani al termine della seduta delle Commissioni 1a e 2a riunite convocata per le ore 13, e comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea. Comunica inoltre che al termine della Sottocommissione pareri di domani si terrà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [755](#)

Art. 1

1.8 (testo 2)

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», secondo comma, sostituire le parole: «ingiunge il pagamento» con le seguenti: «intima il pagamento, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente in materia di parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense».

1.8

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», secondo comma, sostituire le parole: «ingiunge il pagamento» con le seguenti: «intima il pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis della presente legge».

Art. 3

3.0.1 (testo 2)

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

Con decreto del Ministro della giustizia da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio nazionale forense, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le modifiche e integrazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge».

3.0.1

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Adeguamento delle disposizioni in materia dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense)

Con la presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si autorizza il Ministro della Giustizia, ad integrare, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, il decreto 8 marzo 2018, n. 37, per adeguarlo alla previsione contenuta nell'articolo 1 della presente legge».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 768
XVIII Legislatura

Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

Titolo breve: *Affido minori*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 20 \(pom.\)](#)

12 settembre 2018

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 20 (pom.) del 12/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2018
20ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Candiani.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene opportuno che l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. **45** e connessi, in materia di riforma della disciplina dell'affido condiviso, in discussione presso la Commissione giustizia, sia svolto in sede plenaria, piuttosto che in quella ristretta della Sottocommissione per i pareri. La questione, infatti, presenta rilevanti profili di costituzionalità, in particolare con riferimento agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione. Occorre tenere conto, inoltre, degli accordi internazionali in materia, nonché della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

A tale proposito, sarebbe quanto mai opportuno lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) concorda con le considerazioni del senatore Bressa.

Il senatore **PARRINI** (*PD*) si associa.

Il **PRESIDENTE** assicura che, in considerazione della complessità della materia, l'esame dei provvedimenti indicati sarà svolto in seduta plenaria.

Si riserva, quindi, di verificare la possibilità di svolgere audizioni di esperti in relazione a un provvedimento assegnato in sede consultiva, concordando in ogni caso sulla opportunità di approfondire un tema così rilevante.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il presidente [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) precisa di aver chiesto la rimessione in plenaria dello schema di decreto legislativo in titolo, ritenendo particolarmente grave la scelta del Governo di non attuare la legge di delega n. 103 del 2017, per la parte riferita all'accesso alle misure alternative alla detenzione. Sottolinea che il provvedimento finisce per ostacolare l'accesso a percorsi rieducativi individualizzati, in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, in contrasto con la finalità rieducativa della pena, sancita dall'articolo 27 della Costituzione.

A nome del proprio Gruppo, annuncia, pertanto, un voto contrario.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ricorda che, alla elaborazione della legge di delega di riforma dell'ordinamento penitenziario, emanata nella scorsa legislatura, si era giunti attraverso un ampio processo partecipativo, in particolare con il contributo degli Stati generali sull'esecuzione penale e tenendo conto dei pronunciamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo, soprattutto in merito alla questione del sovraffollamento delle carceri italiane.

Pertanto, ritiene assolutamente non condivisibile - non solo nel merito ma anche sotto il profilo della compatibilità costituzionale - la scelta di non attuare la delega per la parte riferita all'accesso alle misure alternative alla detenzione.

Annuncia, quindi, un voto contrario.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), associandosi alle considerazioni dei senatori Parrini e De Petris, dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), a nome del proprio Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostative avanzata dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 36)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) chiede preliminarmente quale sia l'orientamento del Governo, se cioè intenda esercitare la delega entro il termine prescritto, oppure se preferisca rinviare l'emanazione dello schema di decreto per riesaminare nel complesso la materia.

A suo avviso, sarebbe opportuno procedere a una revisione del Dipartimento della protezione civile,

nel quale si dovrebbe collocare il Corpo dei vigili del fuoco. In ogni caso, ritiene indifferibile l'approvazione dello schema di decreto legislativo, introducendo le modifiche segnalate nel corso delle audizioni, con l'auspicio che tali misure possano restituire compattezza e unitarietà al Corpo. Segnala, altresì, la necessità di stanziare - già in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio - adeguate risorse economiche per risolvere i gravi problemi di dotazione organica e di mezzi, anche per far fronte all'ampliamento dei compiti dei vigili del fuoco, cui è stata attribuita - dopo lo scioglimento del Corpo forestale - anche la competenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, peraltro senza che sia stata prevista un'adeguata formazione.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) ritiene indispensabile dare una risposta alle istanze del Corpo dei vigili del fuoco, particolarmente apprezzato dai cittadini italiani per la professionalità e la capacità che dimostra nelle emergenze causate da incidenti e calamità naturali.

A suo avviso, lo schema di decreto è condivisibile, in quanto elaborato secondo le indicazioni dello stesso Dipartimento dei vigili del fuoco.

Tuttavia, richiama l'attenzione sulla necessità di introdurre alcuni correttivi: in particolare, bisognerebbe incrementare di almeno 100 unità il numero dei capi squadra e inserire nei ruoli direttivi speciali i geometri con adeguata anzianità di servizio.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*FI-BP*), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Pagano, auspica una rapida approvazione di un provvedimento molto atteso, necessario per garantire stabilità ed equilibrio al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, caratterizzato da una elevata pluralità interna, per la presenza di molteplici professionalità, e articolato altresì in un dipartimento a guida prefettizia e in un reparto di natura tecnica.

L'esercizio della delega da parte dell'Esecutivo, seppure sulla base di un provvedimento assunto nella scorsa legislatura, darebbe un positivo segno di continuità dell'orientamento dello Stato, al di là dell'avvicinarsi di Governi di differente colore politico.

Il sottosegretario CANDIANI, rispondendo al quesito della senatrice De Petris, precisa che il Governo intende emanare entro la scadenza del 6 ottobre lo schema di decreto legislativo in esame, seppure con l'introduzione di alcuni correttivi, in quanto il provvedimento mira a riordinare il Corpo dei vigili del fuoco, risolvendo alcuni problemi a livello organizzativo. In particolare, sottolinea la necessità di rafforzare la presenza dei capi squadra: a tale scopo, è previsto a breve lo svolgimento di una procedura selettiva per 744 unità, che saranno distribuite secondo le reali esigenze del territorio. Ritiene condivisibile anche il riconoscimento della professionalità dei geometri anziani non laureati, come evidenziato dalla Funzione pubblica, in quanto il Corpo è connotato da una elevata specificità tecnica.

Quanto alla proposta di collocare il Corpo dei vigili del fuoco nell'ambito della Protezione civile, attualmente incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene preferibile che tale Dipartimento sia ricondotto nell'ambito del Dipartimento della difesa civile. A tale proposito, il Parlamento potrà valutare l'opportunità di emanare successivamente una ulteriore legge di delega, per una revisione di sistema più ampia.

Quanto alle carenze di organico, segnala la necessità di prevedere nel disegno di legge di bilancio ulteriori risorse per circa 1.500 vigili del fuoco, sebbene il fabbisogno di personale sia pari a 3.000 unità. Resta il problema dell'elevato numero di vigili del fuoco discontinui, circa 12.000, che non potranno essere del tutto riassorbiti nell'organico. A tale proposito, segnala l'opportunità di chiudere le graduatorie prorogate da anni, che finiscono per sovrapporsi a quelle formate a seguito di concorsi espletati di recente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

